Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 252 del 14 ottobre 1960

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 ottobre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-164 841 737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1097.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati dipendenti dalle imprese industriali e sulla regolamentazione dei rapporti concernenti i lavoratori ex equiparati da valere nelle provincie dell'Italia settentrionale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1098.

Norme per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1097.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati dipendenti dalle imprese industriali e sulla regolamentazione dei rapporti concernenti i lavoratori ex equiparati da valere nelle provincie dell'Italia settentrionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto l'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie speciali (ex equiparati) da valere nelle Province dell'Italia settentrionale, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 1° settembre 1950 la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 19 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie speciali (ex equiparati), da valere nelle Province dell'Italia settentrionale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati e gli ex equiparati dipendenti dalle imprese industriali operanti nelle Province dell'Italia settentrionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 57. — VILLA

ACCORDO INTERCONFEDERALE 30 MARZO 1946 PER GLI IMPIEGATI E PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI (EX EQUIPARATI) DA VALERE NELLE PROVINCIE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE

Addì, 30 marzo 1946

Tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal vice-presidente dott. *Danilo de Micheli*, assistito dall'avv. *Rosario Toscani* e dall'avvocato *Renzo Boccardi;*

con l'intervento delle DELEGAZIONI INDUSTRIALI REGIONALI composte:

per la Lombardia: ing. *Chieragatti*, ing. *Albertini*, ing. *Beraldi*, dott. *Nosadini*, avv. *Soleri;*

per il Piemonte: rag. *Rosazza;*

per La Liguria: ing. *Campanella*, ing. *Curasì*, perito ind. *Ducci*, dott. *Boni;*

per il Veneto: dott. *M. Forti*, dott. *Stefani;*

per l'Emilia: avv. *Barbieri*, avv. *Roffeni;*

nonchè del dott. *Colli* per l'ASSOCIAZIONE COTONIERA ITALIANA e del dott. *D'Onofrio* per l'UFFICIO SINDACALE PER LE INDUSTRIE METALLURGICHE E MECCANICHE;

e

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal vice segretario *Renato Bitossi;*

con l'intervento delle seguenti delegazioni regionali:

per la Lombardia: *Barcella* e *Lombardoni* della Camera del Lavoro di Bergamo; *Lazzarini* di Como; *Invernizzi*, *Mirri*, *Volontè*, *Frattini*, *Ricotti* di Milano; *Properzi*, *Canziani* e *Aletti* di Varese;

per il Piemonte: *Ferrari* e *Viscoli* della Camera del Lavoro di Alessandria; *Spineto* di Novara; *Levi*, *Carpineto* e *Sabatini* di Torino;

per il Veneto: *Chiozzotto* e *Michelan* della Camera del Lavoro di Venezia; *Tisano*, *Bervar*, *Baiocchi* e *Cescato* di Vicenza;

per l'Emilia: *Bonazzi* della Camera del Lavoro di Bologna;

nonchè del sig. *De Simone* per la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI TESSILI e del sig. *Gobbi Ettore* per la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI;

riconosciuta la opportunità di risolvere le controversie di maggiore urgenza:

si conviene di procedere, come appresso, alla integrazione delle norme contenute nel contratto 5 agosto 1937 degli impiegati dell'industria ed alla regolamentazione dei rapporti per i lavoratori già chiamati equiparati.

Art. 1.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate:

per il 1° e 2° biennio .... 4% biennale
per il biennio dal 3° all'8° ...... 5% biennale

Le aliquote suddette sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti e successivi assegni di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.

Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità, per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di età.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici già concessi, resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.

ART. 2.

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO

In caso di sospensioni di lavoro e di riduzioni della durata dell'orario di lavoro di cui all'articolo 8 del contratto nazionale 5 agosto 1937 disposte dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile, e,

in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la contingenza, non subiranno riduzioni.

Fino a quando permarrà la contribuzione in atto sugli stipendi a favore della Cassa Integrazione Guadagni ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende tenute all'osservanza delle disposizioni transitorie di cui al D. L. Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, corrisponderanno ai propri impiegati, in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa predetta, la differenza per ricostituire l'intera retribuzione mensile.

Art. 3.

DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sottoindicate della indennità di licenziamento di cui all'art. 24 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 5 agosto 1937:

la metà quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i cinque anni di servizio compiuti;

i tre quarti quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i cinque anni ma non i 10 anni di servizio compiuti;

l'intero trattamento quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 10 anni di servizio compiuti.

All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio e durante la gravidanza ed il puerperio, verrà corrisposto l'intero trattamento previsto dall'articolo 24.

Art. 4.

AUMENTI DEGLI STIPENDI

Sugli stipendi mensili di fatto degli impiegati, attualmente esistenti in Alta Italia, saranno applicati, con decorrenza dal 1° aprile 1946, i seguenti aumenti:

1ª categoria	L.	2.200
2ª »	»	1.800
3ª » A	»	1.300
3ª » B	»	400

Tali aumenti saranno applicati alle donne ed ai minori con gli scarti proporzionali previsti dall'accordo 6 dicembre 1945.

Gli aumenti di cui al presente articolo verranno limitati alla metà nei confronti di quegli impiegati la cui retribuzione, esclusa la contingenza, risultava, alla data del 30 novembre 1945, superiore di almeno il 70 per cento ai minimi in vigore alla stessa epoca.

Gli aumenti assorbiranno sino a concorrenza dei loro importi i miglioramenti di retribuzione corrisposti anche in via provvisoria, dal 1° dicembre 1945. esclusi naturalmente gli adeguamenti derivanti dal Concordato Nazionale 6 dicembre 1945 nonchè gli aumenti individuali di merito e quelli periodici di anzianità.

Non si considerano aumenti individuali di merito quelli concessi ad una larga maggioranza di impiegati.

Casi controversi saranno esaminati dalle organizzazioni competenti. Ai singoli impiegati verrà attribuito l'aumento di stipendio corrispondente alla categoria a cui sono attualmente assegnati.

Art. 5.

DEFINIZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE DELLA TERZA CATEGORIA GRUPPO B

Appartengono alla terza categoria del Gruppo *B*: gli impiegati di ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. A titolo di esempio si indicano come appartenenti a questo gruppo i seguenti impiegati:

1) dattilografo, 2) archivista, 3) scritturale o copista, 4) schedarista, 5) comptometrista, 6) lucidista, 7) pantografista di sala disegno.

Eventuali controversie che potessero sorgere in sede di applicazione del presente articolo saranno risolte di comune accordo dalle associazioni competenti.

Art. 6

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI GIÀ CHIAMATI EQUIPARATI

Si conviene per tutti i lavoratori di ambo i sessi, già chiamati equiparati dal decaduto decreto 2 marzo 1945, di applicare il trattamento previsto dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 sul rapporto d'impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. L'anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorrerà dal giorno della sua assunzione e comunque non prima del 1° gennaio 1945.

Per quanto concerne il trattamento retributivo discendente dall'assegnazione in categoria, sia per quanto riguarda la misura che per quanto riguarda le modalità, si applicherà il predetto decreto 2 marzo 1945 con i successivi miglioramenti o variazioni contrattualmente intervenuti.

Tale retribuzione compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell'orario normale, entro i limiti previsti per la predisposizione del lavoro degli operai.

Quanto precede non modifica naturalmente il trattamento in atto agli effetti fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Ferma restando la non applicabilità degli usi di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, restano in vigore le condizioni individuali complessive (economiche e normative) di miglior favore anche acquisite in base a vigenti accordi sindacali, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse riconosciuta successivamente al 21 marzo 1945.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche nei confronti del personale cui si riferisce il presente articolo, salvo che per la indennità di dimissioni che verrà corrisposta nelle percentuali di cui all'articolo 3 dell'accordo presente, riferite alla misura di cui al 1° comma.

Il trattamento di cui al presente articolo avrà decorrenza dal 1° aprile 1946 e resterà in vigore sino a che le Associazioni Nazionali provvederanno a stipulare i contratti collettivi nazionali.

Art. 7.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Premesso che le due Confederazioni hanno condotto le attuali trattative con l'intento di pervenire ad una sistemazione dei rapporti regolati dal presente accordo su basi nazionali, si conviene che l'accordo stesso si applica per il momento alle aziende dell'Alta Italia. Esso sarà sottoposto, a cura della Confederazione dell'Industria all'esame delle Associazioni industriali delle provincie centro-meridionali, al fine di condurre, con la maggiore rapidità e possibilmente in coincidenza con la prossima ripresa delle discussioni dell'accordo salariale interregionale, le trattative per coordinare le norme di cui all'accordo stesso con la situazione contrattuale in atto in dette province.

Art. 8.

CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI MIGLIORE FAVORE

Le parti concordano che col presente accordo non hanno inteso modificare le condizioni individuali complessive di miglior favore.

Art. 9.

DECORRENZA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dal 1° aprile 1946.

CHIARIMENTI SU ALCUNI PUNTI DELL'ACCORDO 30 MARZO 1946

In relazione al contenuto dell'accordo sottoscritto in data 30 marzo 1946, per integrare le norme contenute nel contratto 5 agosto 1937 degli impiegati della industria e per regolamentare i rapporti dei lavoratori già chiamati equiparati, le parti stipulanti, in via di chiarimento ed ai fini della esatta applicazione, si danno atto di quanto segue:

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

a) L'anzianità maturata all'atto dell'applicazione delle nuove norme (dal 1° gennaio 1937) si intenderà computata indipendentemente dai cambiamenti di categoria.

AUMENTI DI STIPENDIO

b) Le parti sono d'accordo che gli impiegati aventi al 30 novembre 1945 retribuzioni pari o superiori al limite del 70 per cento oltre i minimi debbono conseguire un aumento che li porti ad una retribuzione non inferiore a quella conseguita per effetto dell'aumento degli impiegati aventi retribuzione immediatamente inferiore al limite predetto.

c) Per l'applicazione delle norme del presente accordo che presuppongono l'appartenenza alle singole categorie impiegatizie si fa riferimento alla situazione di fatto esistente attualmente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 1960, n. **1098.**

Norme per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il concordato interconfederale 6 dicembre 1945 per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del nord, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 1° settembre 1950 la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la Relazione della Commissione paritetica nominata ai sensi dell'art. 11 del concordato sopra indicato, e relative tabelle, per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, allegata al predetto concordato;

Visto il concordato interconfederale 23 maggio 1946 per la perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle provincie dell'Italia centro-meridionale, stipulato tra le stesse organizzazioni sindacali sopraindicate, al quale ha aderito in data 1° settembre 1950 la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visti:

l'accordo nazionale 12 maggio 1945 per l'incasellamento dei lavoratori dell'industria chimica;

l'accordo nazionale 12 maggio 1946 per l'incasellamento delle industrie tessili;

l'accordo nazionale 11 maggio 1946 per l'incasellamento delle categorie delle industrie estrattive;

l'accordo nazionale per l'incasellamento delle industrie del legno;

l'accordo nazionale 14 maggio 1946 per l'incasellamento dell'industria della fabbricazione della carta; allegati in stralcio al predetto concordato;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 19 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i concordati interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946 relativi alla perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del nord ed alla perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle provincie dell'Italia centro-meridionale sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei concordati interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 56. — VILLA

CONCORDATO 6 DICEMBRE 1945 PER LA PEREQUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA NELL'ITALIA DEL NORD

Addì 6 dicembre 1945, in Milano.

Tra

la Confederazione Generale dell'Industria Italiana;

e

la Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

sono state concluse le trattative condotte in Torino, Roma e Milano, sotto la presidenza del Ministro del lavoro o di suoi delegati, tra le Delegazioni regionali composte, per parte industriale dai sigg.:

per la Lombardia: ing. *Falk*; ing. *Cazzani*, dottor *De Micheli*, dott. *Nosadini*, ing. *Gambirasio*, ing. *Zacchi*;

per il Piemonte: ing. *Fiorio*, avv. *Boccardi*, ingegner *De Rossi Daniele*, avv. *Codogni*, ing. *De Rossi Paolo*;

per la Liguria: ing. *Campanella*, sig. *Grondona*, dott. *Gagliardi*, dott. *Boni*;

per il Veneto: dott. *Di Giacomo*, ing. *Riva*, ingegnere *Brigo*, ing. *Cibele*, dott. *Stefani*;

per l'Emilia: ing. *Gaudenzi*, ing. *Buzzoni*, avvocato *Roffeni*, avv. *Barbieri*, ing. *Castano*, ing. *Labbate*, dott. *Cioffi*;

per la C.G.I.I.: avv. *Toscani*;

per la Delegazione A. I. della Confederazione stessa: comm. *Rosasco*, prof. *Di Fenizio*, dottor *D'Onofrio*;

e per parte dei lavoratori dai signori:

per la Lombardia: *Alberganti*, *Morelli*, *Invernizzi*, *Mirri*;

per il Piemonte: *Rapelli*, *Carmagnola*, *Carsano*, *Flecchia*;

per la Liguria: *Negro*, *De Franceschi*, *Paleozona*;

per il Veneto: *Chizzotto*, *Guidi*, *Masa*;

per l'Emilia: *Malaguti*, *Lama*;

per la C.G.I.L.: *Di Vittorio*, *Lizzadri*, *Bitossi*, *Giannitelli*;

per la delegazione A. I. della Confederazione stessa: *Rusca*, *Carcano*.

Premessa.

I rappresentanti delle Camere del Lavoro e delle Associazioni degli Industriali dell'Alta Italia, assistiti rispettivamente dai rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro e della Confindustria;

Considerando:

1) che nella situazione eccezionale attuale del Paese è interesse reciproco di tutto il popolo italiano di risanare gradualmente l'economia nazionale e di dare il maggiore slancio possibile alla ricostruzione economica ed allo sviluppo della produzione, dal quale dipende un effettivo miglioramento del tenore di vita delle masse lavoratrici;

2) che a tale scopo è necessario porre un freno alla rincorsa rovinosa fra i salari ed il costo della vita, puntando sul graduale abbassamento dei costi di produzione e dei prezzi di vendita dei prodotti;

3) che il graduale raggiungimento degli scopi indicati richiede un periodo di tranquillità sociale e di fecondo lavoro, per cui è necessario prevenire ed eliminare i molteplici motivi di agitazioni operaie che risiedono specialmente in alcune gravi ed ingiustificabili sperequazioni di rimunerazione che si sono create a causa di contingenze straordinarie fra i lavoratori dell'industria di differenti provincie e località, nonchè nella necessità in cui vengono a trovarsi ripetutamente i lavoratori di chiedere aumenti di paga in relazione al continuo aumento del costo della vita;

Concordemente hanno convenuto:

a) di realizzare una perequazione nei salari e negli stipendi dei lavoratori dell'industria dell'Italia Settentrionale, tenendo conto delle differenziazioni tradizionali fra gruppi merceologici e zone territoriali che corrispondono generalmente a particolari esigenze di carattere economico;

b) di istituire un sistema di *scala mobile* sull'indennità di contingenza, opportunamente perequata, per rendere automatici, in relazione all'andamento del costo della vita, gli adeguamenti di rimunerazione che risultassero necessari;

c) di ammettere metodi di lavoro e forme di pagamento che costituiscano uno stimolo per l'aumento del rendimento del lavoro e per lo sviluppo della produzione, nell'interesse dei lavoratori stessi e della collettività nazionale.

Ispirandosi ai concetti sopra accennati, le due parti hanno stipulato quanto segue:

Art. 1.

INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI

Le paghe minime orarie per gli operai addetti alle aziende industriali nelle regioni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Veneto e dell'Emilia (al Nord della cosiddetta linea Gotica) sono fissate con le seguenti distinzioni per località con le percentuali

di scarto sottoindicate e con la distinzione per gruppi merceologici di cui all'articolo seguente:

1ª Zona: Milano, Genova, Torino.

2ª Zona: Bologna, Venezia, Novara, Vercelli, Aosta, Asti, Varese, Como, Savona, Brescia, Alessandria, La Spezia, Savigliano, Padova, Bolzano: riduzione del 6 per cento rispetto alla Zona 1ª.

3ª Zona: Imperia, Belluno, Cremona, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona, Bergamo, Forlì, Ravenna, Cuneo (escluso Savigliano), Vicenza, Pavia, Piacenza: riduzione dell'11 per cento rispetto alla zona 1ª.

Nelle provincie — escluse quelle di Bergamo e Pavia — nelle quali, dopo la liberazione siano stati stipulati accordi salariali che prevedono diminuzioni per i Comuni non capoluoghi, le organizzazioni locali interessate esamineranno l'opportunità di stabilire per le industrie dei Comuni stessi eventuali riduzioni salariali rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, che non debbono oltrepassare il 5 per cento, fermo restante il minimo di lire 14, stabilito per i manovali del gruppo *C*.

Art. 2.

INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI

Gruppo *Zero*. — Appartengono al gruppo *Zero* tutte quelle categorie merceologiche le quali tradizionalmente abbiano acquisito una posizione salariale contrattuale complessivamente più favorevole di quelle del gruppo *A*.

Gruppo *A*. — Metallurgici e meccanici. Edili propriamente detti, escluse le sottocategorie e specializzazioni che tradizionalmente abbiano contratti più favorevoli. Legno (mobili, infissi, ecc.).

Gruppo *B*. — Gomma e conduttori elettrici. Chimici. Concia: riduzione del 4,8 per cento rispetto al gruppo *A*.

Gruppo *C*. — Fabbricazione della carta. Spazzole e pennelli. Confezione in serie. Bottoni. Fibbie. Bigiotterie. Ceramica industriale (esclusa la ceramica artistica). Cave di sabbia e ghiaia in genere allo scoperto: riduzione 5 per cento rispetto al gruppo *B*.

L'incasellamento nei gruppi *A. B. C*, delle categorie merceologiche non indicate espressamente verrà effettuato provincialmente, previo opportuno coordinamento regionale, avendo riferimento alla affinità dei livelli salariali contrattuali complessivi tradizionalmente acquisiti.

Gruppo *T*. — Appartengono al gruppo *T* tutte le categorie tessili.

Art. 3.

TABELLA PAGHE

Agli effetti della determinazione dei minimi di paga gli operai ai quali si applica il presente contratto vengono distinti normalmente nelle seguenti categorie alle quali si intendono riferite, per le aziende dei Gruppi *A*, *B*, *C*, e per le Zone 1, 2, 3, le retribuzioni segnate nella tabella che segue:

PAGHE ORARIE MINIME PER GLI UOMINI DI ETÀ OLTRE 20 ANNI

	1ª Zona	2ª Zona	3ª Zona
Gruppo *A*:			
Operai specializzati	21 —	19,75	18,70
Operai qualificati	19 —	17,85	16,90
Manovali specializzati	17,90	16,85	15,95
Manovali comuni	16,50	15,50	14,70
Gruppo *B*:			
Operai specializzati	20 —	18,80	17,80
Operai qualificati	17,90	16,85	16,20
Manovali specializzati	17 —	16 —	15,15
Manovali comuni	15,60	14,65	14 —
Gruppo *C*:			
Operai specializzati	19 —	17,85	16,90
Operai qualificati	17 —	16 —	15,15
Manovali specializzati	16,15	15,20	14,40
Manovali comuni	14,80	14 —	14 —

Per i settori industriali di cui il criterio di classificazione tradizionalmente previsto dai vigenti contratti è diverso da quello sopra stabilito, le organizzazioni nazionali competenti o, in mancanza, le Confederazioni rispettive dell'Industria e del Lavoro, sentite le categorie interessate, potranno stabilire una seconda categoria di mestiere per ciascuna di quelle indicate nella tabella o un diverso criterio di classificazione sulla base della situazione tradizionale e delle caratteristiche tecniche del settore.

Art. 4.

DONNE E MINORI

I minimi di paga base per le donne di età superiore ai 18 anni sono fissati con riferimento al minimo:

dell'operaio qualificato per la 1ª categoria;
del manovale specializzato per la 2ª categoria;
del manovale comune per la 3ª categoria;

con la riduzione percentuale del 30 per cento per tutti i gruppi merceologici (*A. B, C*,) ferme restando le percentuali più favorevoli normalmente stabilite.

I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20 sono fissati con le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle corrispondenti categorie di operai adulti:

manovali specializzati dai 18 ai 20 anni	10 %
manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	30 %
manovali comuni dai 18 ai 20 anni . . .	10 %
manovali comuni dai 16 ai 18 anni . . .	30 %

Per la determinazione del minimo di paga da valere per le donne di età fra i 16 e i 18 anni e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai 16 anni si applicheranno gli stessi criteri fissati per gli apprendisti.

Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si farà riferimento:

per le donne fra i 16 e 18 anni e per le ragazze inferiori ai 16 anni alle categorie 2ª e 3ª;

per i giovani inferiori ai 16 anni, alla categoria manovali comuni.

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

Art. 5.

APPRENDISTI

L'apprendista di età superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la metà del periodo di apprendistato, può essere ammesso alla prova del capolavoro ed, in caso di risultato positivo, al passaggio alla rispettiva categoria.

L'apprendista di età superiore ai 18 anni che abbia terminato il periodo di apprendistato ma non sia in grado di compiere il capolavoro riceverà la paga dello operaio qualificato con la riduzione del 10 per cento, finchè non riuscità a compiere il capolavoro.

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente accordo.

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa esse retribuzioni saranno calcolate applicando la preesistente proporzione rispetto ai livelli salariali dal presente accordo fissati per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista passerà terminato l'apprendistato.

Qualora l'apprendista sia adibito a lavorazioni a cottimo si applicano le disposizioni previste per le altre categorie di cottimisti.

Art. 6.

LAVORI DISCONTINUI

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale.

Per tali lavoratori le organizzazioni sindacali di categoria si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.

Art. 7.

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA CONCORDATI PER LE MAESTRANZE TESSILI

Per quanto riguarda l'industria tessile, i minimi di paga fissati nel presente accordo si applicano in tutta l'Italia del Nord, salvo le condizioni più favorevoli ai lavoratori ai sensi dell'articolo 19.

QUALIFICA	Uomini	Donne
Specializzati, coloristi, stampatori, incisori	18 —	—
Altri specializzati	17,50	11,55
Operai qualificati di 1ª categoria	16 —	11 —
Qualificati di 2ª categoria (sopra ai 16 anni)	15,50	10,50
Operai comuni sopra i 18 anni	15 —	10 —
Manovali comuni sopra ai 18 anni.	14 —	9,50
Operai qualificati al disotto dei 16 anni	—	8,50
Operai comuni dai 16 ai 18 anni	11,50	9,25
Operai comuni al disotto dei 16 anni	9 —	8 —
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	10,50	9 —
Manovali comuni al disotto dei 16 anni	8,75	7,75

Nelle provincie nelle quali, dopo la liberazione, siano stati stipulati accordi salariali che prevedono diminuzioni di paga nei comuni non capoluoghi di provincia, le organizzazioni locali esamineranno l'opportunità o meno di stabilire per le fabbriche tessili dei comuni stessi eventuali riduzioni salariali, che non debbono oltrepassare il 5 per cento rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, fermo restando il minimo fissato di lire 14 per i manovali.

Art. 8.

COTTIMI

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.

Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovrà risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga di cui al presente accordo.

Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verrà fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2° comma ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avrà diritto al mantenimento dello utile di cottimo.

Art. 9.

IMPIEGATI

Nelle provincie interessate al presente accordo i minimi di stipendio degli impiegati si adegueranno, con decorrenza dal 1° ottobre per le provincie di Torino e Venezia e dal 15 ottobre per le altre località, ai livelli previsti dal contratto collettivo 11 ottobre 1945 stipulato per la provincia di Milano, con gli scarti per zone di cui all'articolo 1.

Con decorrenza dal 1° dicembre 1945 saranno applicati i seguenti minimi di stipendio, valevoli per la prima zona e, per le altre, con gli scarti sopra richiamati:

Impiegati di 1ª categoria	L. 7500
Impiegati di 2ª categoria	» 6000
Impiegati di 3ª categoria	» 4400

Per le donne ed i minori saranno applicati gli scarti attualmente vigenti nel citato contratto di Milano, riferiti ai nuovi minimi sopra indicati.

Per l'indennità di contingenza si fa riferimento alle misure ed ai criteri stabiliti per gli operai nel presente contratto.

Art. 10.

CONTINGENZA DONNE E MINORI

La misura della indennità di contingenza per le donne e per gli uomini di età inferiore agli anni 20 sarà commisurata all'indennità di contingenza base stabilita per l'uomo di età superiore agli anni 20, secondo le percentuali seguenti:

uomo di età superiore ad anni 20 . .	100 %
uomo di età fra i 18 e i 20 anni . . .	90 %
uomo di età fra i 16 e i 18 anni . . .	75 %
uomo di età inferiore ai 16 anni . . .	50 %
donna di età superiore ai 20 anni . .	87 %
donna di età fra i 18 e i 20 anni . . .	70 %
donna di età fra i 16 e i 18 anni . . .	63 %
donna di età inferiore ai 16 anni . . .	50 %

Le contingenze derivanti dall'applicazione delle predette percentuali avranno applicazione dal 1° gennaio.

Le frazioni di indennità giornaliera di contingenza risultanti dall'applicazione delle percentuali elencate saranno arrotondate ai centesimi 50 superiori.

Art. 11.

VARIAZIONI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA, SECONDO LA SCALA MOBILE

Viene stabilito che l'indennità di contingenza varierà nel tempo in proporzione alle variazioni del costo della vita, quali risulteranno dai numeri indici appositamente calcolati per tutte le province interessate secondo le norme tecniche di cui all'apposito allegato. Questo allegato, che sarà parte integrante del presente accordo, sarà elaborato da una apposita Commissione paritetica, costituita in Milano e composta di due rappresentanti industriali e due rappresentanti dei lavoratori, e che si avvarrà della collaborazione di esperti tecnici scelti dalle due parti.

Il Presidente sarà scelto di comune accordo tra persone di riconosciuta autorità in materia.

Art. 12.

FREQUENZA DI VARIAZIONI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA INIZIO DELLE VARIAZIONI ED EPOCA DI RIFERIMENTO

L'indennità di contingenza verrà variata di tre mesi in tre mesi, rimanendo in tali intervalli immutata. Il primo adeguamento verrà fatto in base alla variazione degli indici 1° gennaio 1946 rispetto a quelli 1° ottobre 1945 ed avrà applicazione per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1946. Il successivo adeguamento avrà luogo il 1° aprile 1946 in base alle variazioni che gli indici a tale data presenteranno rispetto ai precedenti del 1° gennaio 1946 ed avrà applicazione per il periodo 1° aprile-30 giugno 1946 e così di seguito.

Art. 13.

NUMERI INDICI E PERIODI DI RILEVAZIONE

I numeri indici di cui sopra saranno determinati in base alle modalità tecniche di cui al citato allegato, prendendosi per indice pari a (100 %) quello del 1° ottobre 1945, riferito al costo medio nel bilancio familiare — quale definito nell'allegato predetto — nel mese di settembre 1945.

Il numero indice al 1° gennaio 1946 sarà analogamente rilevato in base ai valori medi per il periodo 1° ottobre-15 dicembre 1945. Il numero indice al 1° aprile sarà rilevato in base ai dati medi del periodo 16 dicembre 1945-15 marzo 1946 e così di seguito.

Il numero indice sarà unico per l'intero ambito di ciascuna provincia e sarà calcolato a cura di una Commissione paritetica composta di due rappresentanti per ciascuna parte e presieduta da persona di riconosciuta autorità in materia statistica e secondo le norme di carattere generale stabilite nell'allegato di cui all'articolo 11.

Art. 14.

APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE ALL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennità di contingenza (cioè dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per coefficienti convenzionalmente stabiliti di:

per i lavoratori uomini di età superiore agli anni 20: coefficiente 2;

per le lavoratrici di età superiore agli anni 20 e per i lavoratori d'ambo i sessi di età inferiore agli anni 20: coefficiente 1,75.

Conseguentemente ad una variazione dell'1 per cento del numero indice sarà variata rispettivamente del 2 per cento e 1,75 per cento l'indennità di contingenza corrisposta ai lavoratori appartenenti ai raggruppamenti qui sopra specificati.

Le variazioni saranno calcolate sempre sulle contingenze basi.

Art. 15.

PEREQUAZIONE DELLE CONTINGENZE BASI

Le contingenze di fatto superiori a lire 107 per lo uomo di età superiore ad anni 20 ed in proporzione per gli altri raggruppamenti per sesso e per età saranno ridotte di un importo corrispondente all'aumento di salario conseguito dal lavoratore per effetto del presente contratto.

L'eventuale residuo delle contingenze di cui al comma precedente, come pure tutte le altre eccedenze delle contingenze di fatto rispetto a quelle risultanti dal presente accordo (articolo 16) saranno assorbite dalle eventuali successive variazioni in aumento di tali ultime contingenze.

In caso di variazioni in meno del numero indice, detti residui ed eccedenze saranno ridotte delle stesse cifre assolute applicate in detrazione della contingenza.

Nelle località in cui le contingenze siano superiori al limite indicato al primo comma del presente articolo e siano espressamente comprensive di quote suppletive forfettarie per carichi di famiglia, le associazioni territoriali competenti provvederanno a discriminare dette quote. Tali quote non sono suscettibili di assorbimento e seguiranno il trattamento delle altre quote suppletive per capi famiglia e per familiari a carico.

Art. 16.

DETERMINAZIONE DELLE CONTINGENZE BASI

Le contingenze basi su cui si calcoleranno le variazioni del 1° gennaio 1946 saranno stabilite, in ciascuna provincia, con riferimento ad una contingenza convenzionale tipo ricavata dalla media dei costi di vita delle quattro provincie di Milano, Torino, Mantova e Rovigo.

Fatta pari a lire 100 tale contingenza convenzionale, le contingenze basi risulteranno dal rapporto dei singoli costi di vita provinciali rispetto al predetto costo di vita medio col massimo di lire 107 ed il minimo di lire 85.

Fino al 31 dicembre resteranno ferme le contingenze di fatto depurate delle quote di assorbimento di cui all'articolo 15, elevando a lire 85 quelle che fossero inferiori, con riferimento all'uomo di età superiore ad anni 20 ed in proporzione per gli altri raggruppamenti per sesso e per età.

Art. 17.

QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI FAMIGLIA E FAMILIARI

Le quote suppletive per capi famiglia e per i familiari a carico, nelle località ove sono previste nei contratti esistenti, resteranno invariate e corrisposte secondo i criteri vigenti, separatamente dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di una eventuale trasformazione ispirata a criteri mutualistici.

La quota suppletiva familiare della donna capo famiglia sarà fissata in misura tale che il totale: quota suppletiva + indennità base, risulti uguale per l'uomo e per la donna capo famiglia. Si considera capo famiglia la donna che percepisce gli assegni familiari, salvo che altro membro convivente nella famiglia percepisca esso stesso le sopradette quote suppletive.

Art. 18.

FRAZIONAMENTO DELLE CONTINGENZE

Le indennità di contingenza si intendono a tutti gli effetti frazionabili ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato ad otto ore od al maggiore orario contrattuale proprio di particolari categorie di lavoratori che effettuano lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (guardiani, custodi, autisti, ecc.).

Per ogni ora di lavoro straordinario sarà aggiunta alla paga base, maggiorata dalle percentuali contrattuali, una quota oraria della indennità di contingenza.

Art. 19.

COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI COLLETTIVE DI MIGLIORE FAVORE

Le disposizioni del presente contratto che regolano i minimi di paga e l'indennità di contingenza si considerano inscindibili, nell'ambito di ciascuna delle due voci (minimi di paga e contingenza).

Eventuali regolamentazioni concordate su ciascuna di dette voci, più favorevoli al lavoratori, rimangono in vigore, fermo restante quanto stabilito all'articolo 15 circa gli assorbimenti e conguagli reciproci tra retribuzione e contingenza.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati hanno facoltà entro 20 giorni dalla data del presente accordo di esercitare diritto di opzione, per la disciplina di ciascuna voce secondo il presente contratto, o per quella esistente, o di concordare quegli adattamenti che risultassero necessari.

Art. 20.

COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO

I minimi di paga di cui al presente accordo assorbono, fino alla concorrenza del loro importo i maggiori guadagni di cottimo nonchè tutti gli eventuali soprassoldi, premi mancati cottimi, consolidati cottimi, elargizioni continuative, adeguamenti, indennità carovita, ecc. in atto.

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni, già concesse individualmente per riconosciuti meriti entro i limiti seguenti: le maggiori paghe basi, in cifre assolute già concesse individualmente saranno mantenute integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per gli uomini; di lire 1,50 per le donne superiori agli anni 20 e di lire 1, per le donne inferiori al 18 anni e gli uomini inferiori a 16 anni.

L'eccedenza sarà mantenuta per il 50 per cento della stessa.

S'intendono pertanto assorbite dalle nuove paghe basi quelle maggiori condizioni collettivamente concesse di fatto o per effetto di precedenti contratti nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori.

I nuovi minimi di paga sono comprensivi della maggiorazione del 2 per cento di cui all'articolo 10 decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 e delle indennità di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

Art. 21.

NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI

Le organizzazioni interessate alla presente trattativa hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le due organizzazioni sindacali centrali o periferiche degli idustriali e dei lavoratori.

Art. 22.

DURATA

Il presente contratto rimane in vigore per tutte le categorie dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia fino a quando non sarà sostituito da singoli contratti nazionali di categoria. Alla data di entrata in vigore del nuovo contratto nazionale di categoria, il presente contratto cessa automaticamente di avere vigore per la categoria a cui il nuovo contratto nazionale si riferisce.

PROTOCOLLO

Categoria edili.

Gli imprenditori di opere pubbliche dichiarano di dare al presente accordo applicazione provvisoria nella fiducia che gli organi governativi tengano conto dei nuovi aggravi di costo per gli appalti in corso ed adottino tempestivamente i relativi provvedimenti.

La organizzazione dei lavoratori prende atto.

ALLEGATO N. 1

CRITERI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DEL COSTO DELLA VITA

Relazione della Commissione paritetica nominata ai sensi dell'art. 11 del « Concordato per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria del Nord ».

La Commissione, formata dai professori *Albino Uggè* e *Libero Lenti* per la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA e dal dott. *Arnaldo Baroni* e professore *Marcello Boldrini* per la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, si è radunata nei giorni 18, 20 e 21 dicembre 1945 ed ha preso visione del Concordato per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori della industria dell'Italia del Nord. All'inizio della prima seduta i quattro membri soprannominati hanno proceduto, ai sensi dell'art. 11, alla scelta, di comune accordo, del proprio Presidente nella persona del dottor *Giuseppe Pietro Mazzoleni,* capo dei servizi statistici del comune di Milano che, interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina.

La Commissione ha esaminato i vari articoli del concordato, soffermandosi in particolare su tutti quelli che hanno riferimento al compito della Commissione, vale a dire alla compilazione dell'allegato del concordato e alla formazione ed uso dei numeri indici del costo della vita di cui all'art. 11.

A proposito dell'art. 16 la Commissione ha ritenuto opportuno precisare la interpretazione che essa credesi debba dare al testo, a prima vista non chiaro, dell'articolo stesso. La Commissione unanimemente riconosce che la contingenza base è di lire 100 e che questa si deve adottare immutata in tutte le province in cui il costo della vita, espresso dalla spesa familiare per il bilancio tipo del periodo base, sia uguale alla media del costo della vita nel periodo base nelle province di Milano, Torino, Mantova e Rovigo. Non sorge quindi il problema se calcolare i numeri indici per famiglia-tipo, come è ragionevole fare, oppure per un singolo soggetto, dato che è irrilevante, a tutti i fini, l'ammontare assoluto della spesa, mentre interessano esclusivamente i rapporti temporali e spaziali tra i costi della vita.

La Commissione ha stabilito di adottare una famiglia-tipo composta di 5 persone; e precisamente: 2 coniugi di media età; 2 bambini ed una persona anziana. Per questo gruppo familiare-tipo è stata fissata una dieta alimentare mensile nonchè la composizione dei singoli capitoli di spesa riguardanti il vestiario, riscaldamento e luce, abitazione e varie.

Per quanto riguarda l'alimentazione la Commissione decide di adottare una dieta media calcolata su un fabbisogno di circa 2.200 calorie giornaliere per un maschio adulto, corrispondente a 8.500 calorie circa per tutta la famiglia, e composta di alimenti attualmente disponibili sui vari mercati. I generi costituenti la dieta sono indicati nella tabella seguente:

Pane	kg.	40 —	per	mese
Riso	»	16 —	»	»
Pasta	»	6 —	»	»
Olio	»	0,500	»	»
Legumi secchi (fagioli comuni)	»	1 —	»	»
Patate	»	6 —	»	»
Carne bovina	»	5,500	»	»
Salame fresco	»	0,500	»	»
Pesce	»	1 —	»	»
Formaggio grana	»	0,500	»	»
Formaggio molle fuso	»	1,500	»	»
Burro	»	1 —	»	»
Lardo	»	0,500	»	»
Uova	N.	30 —	»	»
Latte	lit.	24 —	»	»
Zucchero	kg.	0,750	»	»
Vino comune	lit.	15 —	»	»
Verdura	kg.	24 —	»	»
Frutta	»	10 —	»	»
Sale grosso da cucina	»	0,750	»	»
Salsa di pomodoro	»	0,750	»	»

La Commissione ritiene che nelle città di mare debba tenersi conto di un alto consumo di pesce e che perciò sia data facoltà alle Commissioni locali incaricate del calcolo del numero indice di sostituire parte del consumo della carne bovina con pesce, nella proporzione di 1 chilo di carne contro 3 di pesce.

Per quanto riguarda il capitolo vestiario, la Commissione, tenendo conto delle disponibilità attuali e delle prospettive di importazione, ha calcolato una

disponibilità annua per ogni famiglia di 5 persone di kg. 10 di materie tessili, dei quali kg. 3 di lana, kg. 1 di raion e kg. 6 telerie varie. Ragguagliati a mese detti quantitativi corrispondono a:

kg. 0,250 di laneria, pari a m. 0,50 al mese per famiglia;

kg 0,088 di raion, pari a m. 0,75 al mese per famiglia;

kg. 0,500 di madapolan, pari a m. 4,20 al mese per famiglia.

Per le calzature è stato previsto un consumo annuo di 3 paia di scarpe per bambini (tomaia vitello, suola di gomma, misura 26), un paio per uomo (tomaia vitello e suola di gomma), un paio per donna (pelle tipo scamosciato, suola cuoio).

Sono state previste inoltre quattro risuolature per bambini e tre risuolature per adulti. Si hanno pertanto i seguenti consumi medi mensili per famiglia:

scarpe per bambini (misura 26): paia 0,250 vitello suola gomma;

scarpe per uomo adulto: paia 0,090 vitello suola gomma;

scarpe per donna adulta: paia 0,090 scamosciato suola cuoio;

risuolature per bambini: paia 0,350 gomma;

risuolature per adulto: paia 0,250 cuoio.

Inoltre sono state previste tre confezioni di abiti all'anno:

1 da uomo corrispondente a 0,08 mensili;

1 da donna corrispondente a 0,08 mensili;

1 da ragazzo corrispondente a 0,08 mensili.

Per quanto riguarda il capitolo della spesa per la abitazione la Commissione si è riferita al numero medio delle stanze occupate, nei centri dell'Italia settentrionale con popolazione di 20.000 abitanti e più, secondo il censimento del 1931, da famiglie operaie, che risulta di 2,5 circa per famiglia. Tale media è superiore a quella di Milano che è di 1,9; ciò che è naturale, tenuto conto che l'affitto per locale è più elevato nelle grandi città. Si deve tener presente che l'attività edilizia dopo il 1931 si è orientata specialmente verso le abitazioni di 2-4 locali. Pertanto è stata ammessa come attendibile una media odierna di 2,5.

Per quanto riguarda il capitolo riscaldamento e luce la Commissione ha considerato che una famiglia di 5 persone abbia da confezionare 10 minestre al giorno per complessivi litri 5 e debba consumare nella cottura degli altri cibi una quantità di energia pari a quella occorrente per ottenere la bollitura di altri 3 litri di acqua. Si calcola che i complessivi 8 litri d'acqua debbano essere portati all'ebollizione e fatti bollire per mezz'ora. Assunte notizie da esperti, sono risultati i seguenti fabbisogni alternativi:

legna comune kg. 3;

gas (3.200 cal.) mc. 0,5;

energia elettrica kwh. 2,0.

Per il riscaldamento, ammesso che la famiglia operaia provveda a riscaldare un ambiente per 4 mesi all'anno, è risultato, da informazioni assunte, un fabbisogno teorico di legna di 10 quintali. Di fatto le assegnazioni sono minori nei grandi centri (q.li 3); e per quanto anche in questi si possa contare su una certa introduzione di legna al di fuori delle assegnazioni, il consumo non potrà raggiungere i 10 quintali calcolati.

Per i centri minori ritenuto che le disponibilità siano più alte: perciò facendo una media è sembrato opportuno assegnare alla famiglia, per il riscaldamento di una sola stanza, q.li 5 di legna.

Ragguagliato il consumo al mese, si è ottenuto:

legna per riscaldamento kg. 42;

Per cottura cibi:

legna kg. 90;

energia elettrica kwh. 60;

gas mc. 15.

Per la cottura dei cibi, in base ai fabbisogni giornalieri già indicati, occorrerebbero mensilmente, cucinando con sola legna, kg. 90 di legna; cucinando con solo gas, mc. 15; cucinando con sola energia elettrica kwh. 60. Si suppone che effettivamente la famiglia-tipo ricorra a tutte le tre fonti di energia e perciò nella tabella dei consumi, si introducono per le cucine quantità pari a 30 chilogrammi mensili di legna, mc. 5 di gas e kwh. 20 di energia elettrica.

Per l'illuminazione si suppone che le ore di accensione siano in inverno 5 di sera e 1 di mattina e 2 serali in estate, cioè in media 4 ore al giorno, che la famiglia usi lampade elettriche di 440 watt e che la lampada, resti accesa per tutte le 4 ore in una stanza e per 2 ore in una seconda stanza; il consumo mensile risulta di kwh. 7,2. Nel bilancio di Milano con base 1928 = 100, si presumeva un consumo di kwh. 8,3. Il consumo presunto dalla Commissione si ritiene dunque attendibile. In complesso, per riscaldamento e luce, si ha un consumo totale di legna di kg. 72, di gas mc. 5 e di energia elettrica kwh. 27,2.

Per quanto riguarda le spese varie, la Commissione ha osservato che nei bilanci-tipo italiani le notizie statistiche disponibili sono per lo più sommarie e scarsamente attendibili. Perciò essa si è trovata nell'impossibilità di fare un elenco completo e si è limitata a scegliere un assortimento di beni e di servizi di più generale consumo, che si ritengono abbastanza rappresentativi. I generi e servizi scelti con i corrispondenti consumi medi mensili, sono elencati qui di seguito:

corse tranviarie: n. 4 giornaliere (2 sole nei giorni festivi) pari a 110 al mese, di cui 50 a tariffa ridotta, 50 a tariffa normale e 10 a tariffa festiva;

giornali: n. 360 all'anno pari a 30 mensili;

visite mediche a domicilio: n. 5 all'anno (non fornite dalla mutua), pari a 0,45 mensili;

medicine: sale amaro, 1 purga al mese, gr. 25; cotone idrofilo, kg. 0,3 all'anno, mensili gr. 25; alcool denaturato, kg. 0,5 all'anno, mensili gr. 45; sciroppo ipofosfiti (tipo Fellow), 3 flaconi all'anno per complessivi gr. 600, mensili gr. 50; acido acetilsalicilico (tipo aspirina), n. 4 tubetti all'anno, pari a 80 pastiglie, mensili 7 pastiglie;

sapone: kg. 1,5 mensili;

lisciva: kg. 1 mensili;

cancelleria: matite 12 annuali, 1 mensile; penne 6 annuali, 0,5 mensile; pennini 50 annuali, 4 mensili; quaderni 12 annuali, 1 mensile; fogli protocollo 80 annuali, 6 mensili;

stoviglie: piatti 10 annuali, 0,4 mensili; bicchieri 5 annuali, 0,2 mensili; pentole 2 annuali, 0,16 mensili;

sigarette: n. 6 al giorno tipo nazionale, mensili 180;

cinematografo rionale, oppure di 2ª visione, 16 ingressi mensili.

Per le località, ove il servizio tranviario cittadino non esiste, la voce riguardante le spese tranviarie verrà soppressa.

La Commissione fa rilevare che il tesseramento non fornisce la totalità dei cibi previsti nella tabella dei consumi alimentari, nè tutta la legna, nè tutte le sigarette che sono state assegnate nei rispettivi capitoli di spesa. Pertanto detti consumi totali dovranno essere mese per mese ripartiti dalle Commissioni locali in due categorie distinte secondo le assegnazioni effettive: e cioè consumi coperti col tesseramento e consumi soddisfatti con acquisti sul mercato libero o di borsa nera. Nel calcolo della spesa si moltiplicano le quantità acquistate con tessera per i prezzi ufficiali e le quantità acquistate sul mercato libero per i prezzi liberi e di borsa nera. La spesa alimentare mensile complessiva risulterà così dalla somma delle spese parziali per acquisti mediante tessera e senza tessera. Altrettanto dicasi per la legna e le sigarette.

La Commissione fa anche rilevare che in alcune città il gas non veniva distribuito nel mese di settembre 1945, cioè nel mese da adottare come base per il calcolo dei numeri indici. Per tali località nel mese di settembre si computerà un prezzo unitario uguale a quello del gennaio 1946. Infine nelle località che non godono di distribuzione di gas, si supporrà che la cottura dei cibi venga fatta usando in parti uguali legna ed energia elettrica.

Per facilitare alle Commissioni delle province di Milano, Torino, Mantova e Rovigo, in un primo tempo e, successivamente, a tutte le altre Commissioni provinciali dell'Alta Italia, il calcolo della spesa per il bilancio familiare, giusto i criteri esposti in questa relazione, la Commissione ha creduto opportuno di far seguire un esempio di calcolo, avente semplicemente valore indicativo, per la città di Milano, con riferimento al mese di settembre 1945.

E' compito delle Commissioni provinciali di sostituire nelle varie tabelle ai prezzi unitari milanesi i prezzi locali, di eseguire moltiplicazioni per le quantità fisse per tutte le province e di sommare i risultati.

Seguono 2 allegati: *a*) allegato al Concordato per le perequazioni delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria del Nord; *b*) esempio di calcolo.

ALLEGATO *a*)

ALLEGATO AL CONCORDATO PER LA PEREQUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL NORD

Elementi base per la costruzione del numero indice del costo della vita da servire per la scala mobile applicata all'indennità di contingenza.

A) SPESE PER L'ALIMENTAZIONE

Generi	Unità di misura	Quantità mensile	Quantità assegnata col tesseramento		Quantità acquistata sul mercato libero o borsa nera		Importo
			Prezzi unitari	Quantità	Prezzi unitari	Quantità	
Pane	kg.	40,00					
Riso	»	16,00					
Pasta	»	6,00					
Olio	»	0,500					
Patate	»	6,00					
Legumi secchi (fagioli comuni)	»	1,00					
Carne bovina	»	5,500					
Salame fresco	»	0,500					
Pesce	»	1,00					
Formaggio grana	»	0,500					
Formaggio molle fuso	»	1,500					
Burro	»	1,00					
Lardo	»	0,500					
Uova	N.	30					
Latte	lit.	24,00					
Zucchero	kg.	0,750					
Vino	lit.	15,00					
Verdura	kg.	24,00					
Frutta	»	10,00					
Sale grosso da cucina	»	0,750					
Salsa pomodoro	»	0,750					
SPESA TOTALE L.							....

B) SPESA PER IL VESTIARIO

Generi	Unità di misura	Quantità mensile	Prezzo unitario	Spesa mensile
1° *Telerie*:				
Madapolam cotone per biancheria alt. cm. 90, peso gr. 120	m.	4,20		
2° *Lanerie*				
Tessuto cardato misto da uomo alt. cm. 150, peso gr. 500	m.	0,50		
Tessuto di rajon da donna altezza cm. 90, peso gr. 120	m.	0,75		
3° *Confezione*:				
Vestito per uomo	confezione	0,08		
Vestito per donna	confezione	0,08		
Vestito per ragazzo	confezione	0,08		
4° *Scarpe*:				
Scarpe per uomo adulto, vitello, suola gomma	paia	0,09		
Scarpe per donna tipo scamosciato, suola cuoio	paia	0,09		
Scarpe per bambino, misura 26, vitello, suola gomma	paia	0,25		
5° *Risuolatura*:				
Per scarpe uomo	risuolatura	0,25		
Per scarpe ragazzo	risuolatura	0,25		
			SPESA TOTALE L.	....

C) SPESE PER AFFITTO DELL'ABITAZIONE

Spesa annuale = 2,6 stanze - prezzo medio annuo per stanza

Spesa mensile = $\frac{\text{Spesa annuale}}{12}$ . . . . L ....

D) RISCALDAMENTO E LUCE

Spese	Unità di misura	Quantità mensile	Prezzo unitario	Spesa mensile
1. ***Per riscaldamento*:**				
Legna { assegnazione	ql.			
Legna { mercato libero	ql.	—		
Totale . . .	ql.	0,42		
2. ***Per cottura cibi*:**				
legna	ql.	0,30		
gas	mc.	5		
energia elettrica	kwh	20		
3. *Per illuminazione*:				
energia elettrica	kwh	7,2		
			SPESA TOTALE L.	....

E) SPESE VARIE

Denominazione spese varie	Unità di misura	Quantità mensile	Prezzo unitario	Spesa mensile
1 *Tram*:				
A tariffa ridotta	corse	50		
A tariffa normale	corse	50		
Festivi	corse	50		
2 *Giornali*	N.	30		
3 *Spese scolastiche*:				
Matite	»	1		
Penne	»	0,5		
Pennini	»	4		
Quaderni	»	1		
Foglio protocollo	»	6		
4 *Terraglie e bicchieri*:				
Piatti	»	0,4		
Bicchieri	»	0,2		
Pentole	»	0,16		
5 *Spese sanitarie*:				
Visite mediche a domicilio	»	0,45		
Sale amaro	gr.	25		
Cotone idrofilo	gr.	25		
Alcool denaturato	gr.	45		
Sciroppo ipofosfiti (tipo Fellow) . . .	gr.	50		
Aspirina (in pastiglie)	N.	7		
6 *Igiene e bucato*:				
Sapone comune	kg.	1,5		
Liscivia	kg.	1		
7. *Divertimenti*:				
Sigarette a con tessera	N.	80		
Sigarette a borsa nera	»	80		
Sigarette a Totale . . .	»	180		
Cinematografi	»	16		
			SPESA TOTALE L.	....

F) RIASSUNTO DELLE SPESE FAMIGLIARI NEL MESE DI .

A) Spesa per l'alimentazione L

B) Spesa per il vestiario . . . . »

C) Spesa per l'abitazione . . . . »

D) Spesa per riscaldamento e luce . . . »

E) Spese varie . . . . »

F) SPESA TOTALE L ....

ALLEGATO *h*)

ESEMPIO DI CALCOLO-SPESA PER L'ALIMENTAZIONE

Consumi alimentari di una famiglia tipo di 5 persone con le corrispondenti spese a Milano nel mese di settembre 1945, considerando che una parte dell'approvvigionamento è fatta sul mercato controllato e una parte sul mercato libero.

Generi		Quantità mensile	Quantità assegnate col tesseramento	Differenza acquistata al mercato libero o a borsa nera	Prezzo ufficiale	Prezzo medio di mercato libero o a borsa nera	Importo L.
Pane	kg.	40,00	27,750	—	18,00	—	499,50
			—	12,250	—	49,15	602,09
Riso	»	16,00	5,00	—	11,00	—	48,96
			—	11,00	—	48,96	538,56
Pasta	»	6,00	5,00	—	22,00	—	110,00
			—	1,00	—	90,00	90,00
Olio	»	0,500	—	—	—	—	—
			—	0,500	—	725,00	362,50
Patate	»	6,00	—	—	—	—	—
			—	6,00	—	20,69	178,14
Legumi secchi (fagioli comuni)	»	1,00	—	—	—	—	—
			—	1,00	—	112,92	112,92
Carne bovina (1)	»	5,500	—	—	—	—	—
			—	5,500	—	428,78	1358,29
Salame fresco	»	0,500	—	—	—	—	—
			—	0,500	—	600,00	300,00
Pesce	»	1,00	—	—	—	—	—
			—	1,00	—	220,00	220,00
Formaggio grana	»	0,500	—	—	—	—	—
			—	0,500	—	935,57	467,79
Formaggio molle fuso	»	1,500	0,500	—	176,00	—	88,00
			—	1,00	—	320,63	320,63

(1) Il prezzo è riferito alla polpa senz'osso.

Generi		Quantità mensile	Quantità assegnate col tesseramento	Differenza acquistata al mercato libero o a borsa nera	Prezzo ufficiale	Prezzo medio di mercato libero o a borsa nera	Importo L.
Burro	kg.	1,00	0,500	—	250,00	—	125,00
			—	0,500	—	758,60	379,30
Lardo	»	0,500	0,400	—	58,00	—	23,20
			—	0,100	—	664,46	66,45
Uova	N.	30	—	—	—	—	—
			—	30	—	22,03	660,90
Latte	litri	24,00	15,50	—	15,00	—	247,50
			1,800	—	22,25	—	40,05
(*)			—	5,700	—	27,75	158,18
Zucchero	kg.	0,750	0,750	—	75,00	—	56,25
			—	—	—	—	—
Vino comune	litri	15,00	—	—	—	—	—
			—	15,00	—	89,88	1348,20
Verdura (2)	kg.	24,00	—	—	—	—	—
			—	24,00	—	33,44	802,56
Frutta (2)	»	10,00	—	—	—	—	—
Sale grosso da cucina	»	0,750	—	—	—	—	—
			—	0,750	—	148,97	111,73
Salsa pomodoro	»	0,750	—	—	—	—	—
			—	0,750	—	250,00	187,50
						TOTALE L.	11 018,04

(2) Il prezzo medio è stato ottenuto in base al calcolo stabilito per il numero indice con base giugno 1928 = 100.

(*) È stato tenuto conto anche della distribuzione straordinaria di un barattolo di latte evaporato kg 0,450 netto) pari a kg. 0,900 di latte comune spettante solamente alle persone dai 10 ai 65 anni.

SPESE MENSILI NON ALIMENTARI DI UNA FAMIGLIA TIPO DI 5 PERSONE

B) *Alloggio:*

spesa mensile per un locale L. 42 mensili, per 2,5 locali	L	105 —
	L	105 —

C) *Riscaldamento - luce:*

legna segata al q le L 850 per kg 72	L	612 —
gas per mc 5 a L 2	»	10 —
energia elettrica Kwh. 27,5 a L 4,56	»	125 —
	L.	747 —

D) *Vestiario:*

da uomo m 0,50 per 1400	L	700 —
da donna m 0,75 per 260.	»	195 —
madapolam m 4,20 per 200.	»	840 —

Calzature - riparazioni:

scarpe da uomo 0,088 per 2500	»	220 —
scarpe da donna 0,088 per 2800	»	246 —
scarpe da bambino 0,250 per 1100	»	275 —
risuolature per bambino 0,350 per 180	»	63 —
risuolature per adulti 0,250 per 220	»	55 —

Confezioni - abiti:

abiti da uomo 0,08 per 2000	»	160 —
abiti da donna 0,08 per 800	»	64 —
abiti da ragazza 0,08 per 1500	»	120 —
	L	2.938 —

E) *Spese varie:*

tram 110 per 2,50	L	275 —
giornali 30 per 2.	»	60 —
Visite mediche 0,45 per 200	»	90 —

Medicinali:

sale amaro gr 25 per 5 (ettogrammo) circa (1)	L	4,25
cotone idrofilo 25 per 100	»	40 —
alcool per disinfezione	»	33,75
sciroppo ipofosfiti 50 per 76	»	38 —
aspirina - 7 pastiglie	»	17,50

Cancelleria

matite 1 per 15	»	15 —
penne 0,5 per 5	»	2,50
pennini 4 per 1,60	»	6,40
quaderni 1 per 20	»	20 —

Stoviglie:

piatti 0,4 per 95	»	38 —
bicchieri 0,2 per 22	»	4,40
pentole 0,16 per 425	»	68 —

Igiene e bucato:

sapone comune 1,5 per 70	»	105 —
lisciva 1 per 70	»	50 —

Sigarette - Nazionali:

con tessera 80 per 2	»	460 —
a borsa nera 100 per 3		

Cinematografi

n. 16 per 15	»	240 —
	L.	1.567,80

RIASSUNTO DELLE SPESE FAMILIARI NEL MESE DI SETTEMBRE 1945 A MILANO

A) Spesa per l'alimentazione	L	10 018,40
B) Spesa per l'abitazione	»	105 —
C) Spesa per riscaldamento e luce	»	747 —
D) Spesa per il vestiario	»	2 938 —
E) Spese varie	»	1 567,80
F) Spesa totale	L	15 376,20

(1) Bustine già confezionate

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA CENTRALE PER IL CALCOLO DEL COSTO DELLA VITA A MILANO, TORINO, MANTOVA E ROVIGO

La Commissione — composta dal Presidente dott. G. P. Mazzoleni e dai membri prof. Libero Lenti e Albino Uggè in rappresentanza della Confederazione degli Industriali e dal professore Marcello Boldrini e dott. Armando Baronj per la Confederazione Generale del Lavoro — si è riunita il giorno 28 gennaio 1946 alle ore 17 ed ha preso in esame i calcoli del costo della vita per il mese di settembre 1945 nelle quattro provincie base di Milano, Torino, Mantova e Rovigo.

Dopo un minuto esame voce per voce dei bilanci presentati dalle quattro provincie, nonchè riscontro parziale dei calcoli, e rettificati alcuni errori, la Commissione ha accettato i seguenti dati di spesa:

Milano .	L.	17.595,54
Torino . . .	»	18.078,45
Mantova . .	»	16.435,09
Rovigo	»	14.460,00

Si è provveduto poi al calcolo della spesa media delle quattro provincie, che è risultato in L. 16.642. Questo dato dovrà essere comunicato dalle due Confederazioni alle Commissioni paritetiche delle singole provincie, adunate in base all'art. 15 del Concordato, affinchè ciascuna di esse determina la contingenza base per la rispettiva provincia.

Capitolo di esempio

Per Milano si opera come segue: facendo il rapporto tra la spesa della provincia di Milano calcolata in L. 17.595,54 e la spesa media di L. 16.542,60 si ottiene il rapporto percentuale di L. 105,73. Pertanto in base all'art. 15 del concordato, spetterà alle maestranze della provincia di Milano una indennità di contingenza base di L. 105,73.

Per Torino: la spesa è di L. 18.078,45 da dividere per la spesa media di L. 16.642,00 il che dà un rapporto di L. 108,64.

Però, per il disposto dell'art. 16 del concordato deve essere ridotta a L. 107.

Per Mantova: la spesa è di L. 16.435,09 da dividere per la spesa media di L. 16.642,00 il che dà un rapporto di L. 98,75. Ciò rappresenta la contingenza base per la provincia di Mantova.

Per Rovigo: la spesa è di L. 14.460 da dividere per la spesa media di L. 16.642, il che dà un rapporto di L. 86,88 corrispondente a L. 86,88 quale contingenza base per la provincia.

Le contingenze basi risultanti per le singole provincie vanno applicate nell'ambito del territorio della provincia a decorrere dal 1° gennaio, previa variazione del costo della vita del periodo 1° ottobre-15 dicembre 1945, in confronto a quello del mese di settembre. Tale indennità di contingenza resterà invariata fino al 31 marzo. A decorrere dal 1° aprile si applicherà la contingenza base colla variazione del costo della vita del periodo 15 dicembre-15 marzo 1946, rispetto al costo risultante al mese di settembre.

In tutto coll'applicazione dei coefficienti previsti dall'articolo 14.

La Commissione centrale ha di fatto esaurito il suo compito. Ma essa resta in carica per chiarire eventuali incertezze delle commissioni provinciali, e risiede presso l'Ufficio statistica del comune di Milano.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONCORDATO 23 MAGGIO 1946 PER LA PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA NELLE PROVINCE DELL'ITALIA CENTRO-MERIDIONALE

Addì 23 maggio 1946.

Tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal presidente dott. *Angelo Costa* e dai vice-presidenti ing. *Marco Segrè*, ing. *Nicola Rivelli* e dott. *Danilo De Micheli*, assistiti dal vice-segretario generale avv. *Rosario Toscani*, dall'avv. *Attilio Parisi* e dall'avv. *Amedeo Zanchi*;

con l'intervento delle Delegazioni industriali regionali composte:

per la Toscana: dott. *Cinotti*, ing. *Puggelli*, avvocato *Cocco*, rag. *Borghi*, ing. *Carboni*, ing. *Vivarelli*, comm. *Bellardone*, rag. *Loria*, rag. *Piassi*, sig. *Beazzi*, avv. *Secreti*, dott. *Goti*, dott. *Gai*, dott. *Padula*, ragioniere *Trombacchi*, dott. *Miniati*, dott. *Bertoletti*, dottore *Ceccuzzi*, dott. *Pacini*, rag. *Salvadori*;

per le Marche, Umbria e Abruzzo; comm. *Guelpa*, dott. *De Blasio*, dott. *Guani*, dott. *Badaracco*, dott. *Cosentini*, dott. *Di Francia*, dott. *Caracciolo*;

per il Lazio: dott. *Rosano*, comm. *Passamonti*, ing. *Peroni Franco*, ing. *Brizzolari*, rag. *Avegno*, ingegnere *Viscogliosi*, ing. *Loreti*, dott. *Vannoni*, sig. *Dall'Osteria*, sig. *Sestreri*, dott. *Darù*, dott. *Ripa di Meano*, rag. *Atti*, comm. *Cavatorta*, avv. *Maione*, ing. *Fiore*, sig. *De Simone*, prof. *Loriga*, prof. *Andreoli*, dott. *Galella*, dott. *Minghetti*;

per la Campania: ing. *Pierro*, ing. *Capobianco*, dott. *Masini*, ing. *Carola*, ing. *Tosana*, ing. *Porzio*, dott. *Giulini*, avv. *Postiglione*, dott. *Zuccarello*, avvocato *Testi*, avv. *Cuomo*;

per la Puglia: dott. *Pirelli*, dott. *Resta*, ing. *Ruggio*, rag. *Uppi*, avv. *Roca*, ing. *Massoli*, dott. *Pedote*, dott. *Costantino*;

per la Lucania e Calabria: ing. *Santoro*, ing. *Grasso*, dott. *Puppo*, cav. *Damiani*, ing. *Caminiti*, rag. *Martuccelli*, dott. *Borrello*;

per la Sardegna: ing. *Musio*;

per la Sicilia: ing. *Inserra*, ing. *Ajovalasit*, avvocato *Giacalone*, ing. *Nicolosi*, dott. *Cutore*, dott. *Pedone*;

e

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai Segretari generali *Di Vittorio*, *Grandi* e *Lizzadri*, assistiti da *Bitossi* e *Venegoni*;

con l'intervento delle Delegazioni regionali composte:

per la Toscana: *Montelatici*, *Cappugi*, *Vanni*, *Lemmi*;

per le Marche e Umbria: *Capesciotti*, *Incas*, *Corvo*, *Tarabbi*, *Lorenzoni*;

per il Lazio: *Massini*, *Buschi*, *Bigi*, *Giambarba*, *Carlomagno*, *Polverini*, *Donati*;

per la Campania: *Maglietta*, *Papa*, *Aprile*, *Russo*, *Iorio*;

per la Puglia: *De Leonardis*, *Di Falco*;

per la Calabria: *Miscfari*;

per la Sardegna: *Ibba*;

per la Sicilia: *Roberti*, *Di Cara*, *Fiore*, *Lo Presti*, *Fusco*;

nonchè con l'intervento delle seguenti Federazioni nazionali:

F.I.O.M.: rappresentata da *Parodi*, *Chiari*, *Pinna* e *Gobbi*;

F.I.O.T.: rappresentata da *Marchioro* e *De Simone*;

F.I.L.C.: rappresentata da *Cuzzaniti*, *Guidi*, *Missiroli*, *Bianconi*, *Ravina*, *Viglianesi*, *Del Bosco* e *Bissoni*;

F.I.L.P.O.: rappresentata da *Valdarchi*, *Petrarca* e *Canali*;

F.I.L.E.: rappresentata da *Benci*;

F.I.L.I.L.: rappresentata da *Raguzzini* e *Fanelli*;

F.N.L.A.: rappresentata da *Tabilli*, *Mantegazza*, *Autiero*, *Wittig*, *Raguzzini* e *Finocchioli*;

F.I.M.E.O.: rappresentata da *Masi*.

Premessa

I rappresentanti delle due parti

considerando:

1) che nella situazione eccezionale attuale del Paese è interesse precipuo di tutto il popolo italiano di risanare gradualmente l'economia nazionale e di dare il maggiore slancio possibile alla ricostruzione economica ed allo sviluppo della produzione, dal quale dipende un effettivo miglioramento del tenore di vita delle masse lavoratrici;

2) che a tale scopo è necessario porre un freno alla rincorsa rovinosa fra i salari ed il costo della vita, puntando sul graduale abbassamento dei costi di produzione e dei prezzi di vendita dei prodotti;

3) che il graduale raggiungimento degli scopi indicati richiede un periodo di tranquillità sociale e di fecondo lavoro, per cui è necessario prevenire ed eliminare i molteplici motivi di agitazioni operaie, che risiedono specialmente in alcune gravi ed ingiustificabili sperequazioni di rimunerazione che si sono create,

a causa di contingenze straordinarie, fra i lavoratori dell'industria di differenti provincie e località, nonchè nella necessità in cui vengono a trovarsi ripetutamente i lavoratori di chiedere aumenti di paga in relazione al continuo aumento del costo della vita;

concordemente hanno convenuto:

a) di realizzare una perequazione nei salari e negli stipendi dei lavoratori dell'industria dell'Italia centro-meridionale, tenendo conto delle differenziazioni tradizionali fra gruppi merceologici e zone territoriali che corrispondono generalmente a particolari esigenze di carattere economico;

b) di istituire un sistema di scala mobile sull'indennità di contingenza, opportunamente perequata, per rendere automatici, in relazione all'andamento del costo della vita, gli adeguamenti di rimunerazione che risultassero necessari;

c) di ammettere metodi di lavoro e forme di pagamento che costituiscano uno stimolo per l'aumento del rendimento del lavoro e per lo sviluppo della produzione, nell'interesse dei lavoratori stessi e della collettività nazionale.

Ispirandosi ai concetti sopra accennati, le due parti hanno stipulato quanto segue per tutti i lavoratori dell'industria che esplicano la loro attività nell'Italia centro-meridionale.

TITOLO I. — OPERAI

Art. 1.

INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI

Le paghe minime orarie per gli operai addetti alle aziende industriali nelle regioni centro-meridionali sono fissate con le seguenti distinzioni per località con le percentuali di scarto sottoindicate e con la distinzione per gruppi merceologici di cui all'articolo seguente:

1ª zona: Napoli, Roma.

2ª zona: Ancona, Bari, Firenze, Foggia, Livorno, Massa Carrara, Palermo, Pisa, Salerno, Taranto, Terni: riduzione del 6 per cento rispetto alla zona 1ª.

3ª zona: Arezzo, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce, Lucca, Matera, Messina, Perugia, Pescara, Pistoia, Rieti, Sassari, Siena, Viterbo: riduzione dell'11 per cento rispetto alla zona 1ª.

4ª zona: Agrigento, Ascoli Piceno, Caltanissetta, Campobasso, Enna, Macerata, Nuoro, Pesaro, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Teramo, Trapani: riduzione del 14 per cento rispetto alla zona 1ª.

Le percentuali di scarto, attualmente esistenti tra le paghe minime delle diverse località della stessa provincia, saranno mantenute entro il limite del 5 per cento, fermo restando il minimo del manovale in lire 14.

(*Vedasi chiarimento a verbale*).

Art. 2.

INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI

Gruppo *Zero*. — Appartengono al gruppo *Zero* tutte quelle categorie merceologiche le quali tradizionalmente abbiano acquisito una posizione salariale contrattuale complessivamente più favorevole di quelle del gruppo *A*.

Gruppo *A*. — Metallurgici e meccanici. Edili propriamente detti escluse le sottocategorie e specializzazioni che tradizionalmente abbiano contratti più favorevoli.

Gruppo *B*. — Gomma e conduttori elettrici. Concia: riduzione 4,80 per cento rispetto al gruppo *A*.

Gruppo *C*. — Fabbricazione della carta (*vedasi allegato n. VI*). Spazzole e pennelli. Confezioni in serie. Bottoni, fibbie. Bigiotterie. Ceramica industriale (esclusa la ceramica artistica). Cave di sabbia e ghiaia in genere allo scoperto: riduzione del 5 per cento rispetto al gruppo *B*.

L'incasellamento nei singoli gruppi merceologici di categoria non espressamente considerati e che non formi già materia degli appositi accordi intervenuti tra le associazioni nazionali competenti (chimici, tessili, estrattive e carta) riportati negli allegati: II, III, IV e V della presente convenzione, verrà effettuato mediante intese fra le associazioni territoriali, previo eventuale coordinamento delle associazioni nazionali di categoria.

Le associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori che fossero d'accordo nel trattare il coordinamento predetto ne daranno immediata comunicazione alle Confederazioni ed alle associazioni territoriali. Trascorsa la data del 15 giugno senza che siano intervenuti accordi nazionali l'incasellamento sarà effettuato dalle associazioni territoriali.

(*Vedasi chiarimento a verbale*).

Art. 3.

TABELLA DELLE PAGHE

Agli effetti della determinazione dei minimi di paga, gli operai, ai quali si applica il presente contratto, vengono distinti normalmente nelle seguenti categorie, alle quali si intendono riferite, per le aziende dei gruppi *A*, *B*, *C*, e per le zone 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, le retribuzioni segnate nella tabella che segue:

	1ª Zona	2ª Zona	3ª Zona	4ª Zona
Gruppo *A*:				
Operai specializzati	21 —	19,75	18,70	18,05
Operai qualificati	19 —	17,85	16,90	16,35
Manovali specializzati	17,90	16,85	15,95	15,40
Manovali comuni	16,50	15,50	14,70	14,20
Gruppo *B*:				
Operai specializzati	20 —	18,80	17,80	17,20
Operai qualificati	18,10	17 —	16,10	15,55
Manovali specializzati	17,05	16,05	15,20	14,65
Manovali comuni	15,70	14,75	14 —	14 —
Gruppo *C*:				
Operai specializzati	19 —	17,85	16,90	16,85
Operai qualificati	17,20	16,15	15,30	14,80
Manovali specializzati	16,20	15,25	14,40	14,20
Manovali comuni	14,90	14 —	14 —	14 —

Per i settori industriali in cui il criterio di classificazione tradizionalmente previsto dai vigenti contratti è diverso da quello sopra stabilito, le organizzazioni nazionali competenti, sentite le categorie interessate, potranno stabilire una seconda categoria di mestiere per ciascuna di quelle indicate nella tabella o un diverso criterio di classificazione, sulla base della situazione tradizionale e delle caratteristiche tecniche del settore.

Art. 4.

TRATTAMENTO SALARIALE INDUSTRIE TESSILI

Per quanto riguarda la tabella per l'industria tessile si fa riferimento all'accordo stipulato tra le due Confederazioni in data 12 maggio 1946 e che viene riprodotto in allegato (all. III).

Nelle province, nelle quali dopo la liberazione siano stati stipulati accordi salariali che prevedano diminuzioni di paga nei comuni non capoluoghi di provincia, le organizzazioni locali esamineranno la opportunità, o non, di stabilire per le fabbriche tessili dei comuni stessi eventuali riduzioni salariali, che non debbono però oltrepassare il 5 per cento rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, fermo restando il minimo fissato di lire 14 per i manovali.

Art. 5.

DONNE E MINORI

I minimi di paga per le donne di età superiore ai 18 anni sono fissati con riferimento al minimo:

dell'operaio qualificato per la 1ª categoria;
del manovale specializzato per la 2ª categoria;
del manovale comune per la 3ª categoria,

con la riduzione del 30 per cento per tutti i gruppi merceologici (*A*, *B*, *C*), ferme restando le percentuali più favorevoli normalmente stabilite.

I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20 sono fissati con le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle corrispondenti categorie di operai adulti:

manovali specializzati dai 18 ai 20 anni .	10%
manovali specializzati dai 16 ai 18 anni .	30%
manovali comuni dai 18 ai 20 anni . . .	10%
manovali comuni dai 16 ai 18 anni .	30%

Per la determinazione del minimo di paga, da valere per le donne di età tra i 16 e i 18 anni, e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai 16 anni, si applicheranno gli stessi criteri fissati per gli apprendisti.

Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si farà riferimento:

per le donne tra i 16 ed i 18 anni e per le ragazze inferiori ai 16 anni, alle categorie 2ª e 3ª;

per i giovani inferiori ai 16 anni, alla categorie manovali comuni;

per le donne oltre i 18 anni ed i manovali specializzati e comuni tra i 16 ed i 18 anni le aliquote di scarto superiori al 30 per cento di cui al primo comma del presente articolo, nelle località dove attualmente esistono, saranno ridotte del 60 per cento. In ogni modo lo scarto risultante non potrà essere superiore al 40 per cento;

per i manovali specializzati e comuni tra i 18 e i 20 anni, non si applicherà lo scarto ove questo non esista attualmente; nel caso in cui esista, detto scarto sarà mantenuto nella misura esistente, col massimo del 10 per cento.

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori, che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.

Art. 6.

APPRENDISTI

L'apprendista di età superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la metà del periodo di apprendistato, può essere ammesso alla prova del capolavoro, ed, in caso di risultato positivo, avrà diritto al passaggio alla rispettiva categoria.

L'apprendista di età superiore ai 18 anni, che abbia terminato il periodo di apprendistato ma non sia in grado di compiere il capolavoro, riceverà la paga dell'operaio qualificato con la riduzione del 10 per cento, finchè non avrà superato con esito positivo la prova prescritta.

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente accordo.

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa, le retribuzioni medesime saranno calcolate, applicando la preesistente proporzione rispetto ai livelli salariali fissati dal presente accordo per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista passerà, terminato l'apprendistato.

Qualora l'apprendista sia adibito a lavorazioni a cottimo si applicano le disposizioni previste per le altre categorie di cottimisti.

(*Vedasi chiarimento a verbale*).

Art. 7.

LAVORI DISCONTINUI

L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superale le 10 ore giornaliere.

Le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale, la none e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta del 37 per cento.

Il lavoro prestato oltre la decima ora sarà compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario.

(*Vedasi chiarimento a verbale*).

Art. 8.

COTTIMI

Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate.

Il guadagno minimo del complesso dei lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovrà risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga di cui al presente accordo.

Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali, nei periodi normali di paga di cui al secondo comma, ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno non inferiori alla paga base maggiorata dalla percentuale minima di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avrà diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.

(*Vedasi chiarimento a verbale*).

Art. 9.

ADEGUAMENTO DELLE PERCENTUALI DI COTTIMO

Le percentuali minime contrattuali di cottimo, che, nei precedenti contratti siano previste in misura superiore al 10 per cento, saranno trasformate in nuove percentuali tali che, applicate alla nuova paga base, consentano un guadagno contrattuale di cottimo, non inferiore a quello precedente.

Nei casi in cui le percentuali minime di cottimo, contenute nei contratti collettivi precedenti alla liberazione, siano state maggiorate od estese anche a reparti non a cottimo, tenuto conto che ciò è normalmente avvenuto per consentire aumenti nelle retribuzioni complessive, gli importi corrispondenti a tali maggiorazioni saranno considerati come elementi di retribuzione da conglobarsi ai fini della successiva attribuzione ai nuovi elementi (paga base, contingenza e terzo elemento).

Art. 10.

CONTINGENZA DONNE E MINORI

La misura della indennità di contingenza per le donne e per gli uomini di età inferiore agli anni 20 sarà commisurata all'indennità di contingenza base, stabilita per l'uomo di età superiore agli anni 20, secondo le percentuali seguenti:

uomo di età superiore ad anni 20 . .	100%
uomo di età tra i 18 e i 20 anni . . .	90%
uomo di età tra i 16 e i 18 anni . . .	75%
uomo di età inferiore ai 16 anni . . .	50%
donna di età superiore ai 20 anni . . .	87%
donna di età tra i 18 e i 20 anni . . .	70%
donna di età tra i 16 e i 18 anni . . .	63%
donna di età inferiore ai 16 anni . . .	50%

Le frazioni di indennità giornaliere di contingenza risultanti dall'applicazione delle percentuali elencate saranno arrotondate ai centesimi 50 superiori.

Art. 11.

RICOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Con l'applicazione del presente accordo la nuova retribuzione dei lavoratori dovrà risultare composta dei seguenti elementi:

1) il minimo di paga base di cui all'articolo 3;
2) l'indennità di contingenza di cui all'articolo 14;
3) l'eventuale terzo elemento.

A tal fine tutti gli elementi di ammontare determinato, che costituiscono la retribuzione globale (minimi di paga base, indennità di presenza, di carovita, contingenze e quelle corresponsioni collettivamente concesse di fatto o per effetto di contratto anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori), si considerano costituiti in un unico complesso, dal quale saranno ricavati i nuovi minimi di paga base e la nuova contingenza base; l'eventuale eccedenza della retribuzione globale costituirà un residuo che si conviene di denominare « terzo elemento ».

La quota di terzo elemento, la quale derivi da eccedenze di retribuzioni risultanti da accordi collettivi intervenuti tra le associazioni sindacali o tra le aziende e le Commissioni dei lavoratori, si considera come terzo elemento minimo collettivo da valere come tale anche nei confronti dei lavoratori di nuova assunzione.

Sono escluse dal complesso della retribuzione, dal quale verranno ricavati i tre elementi di cui sopra, tutte le indennità che abbiano carattere specifico (indennità di sottosuolo, indennità per l'uso di mezzi di trasporto, di zona malarica di alta montagna, di vestiario per specifiche necessità di lavoro, di mancata mensa e simili).

Per quanto riguarda le condizioni individuali di fatto e la disciplina delle percentuali di cottimo si fa riferimento, rispettivamente, agli articoli 2 e 9 del presente accordo.

Art. 12.

VARIAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA SECONDO LA SCALA MOBILE

Viene stabilito che l'indennità di contingenza varierà nel tempo in proporzione alle variazioni del costo della vita, quali risulteranno dai numeri indici appositamente calcolati per tutte le province interessate secondo le norme tecniche di cui all'allegato 1 elaborato dalla apposita Commissione paritetica, costituita in Milano.

Per la prima applicazione del presente accordo la comunicazione dei dati relativi alla determinazione delle contingenze basi sarà fatta a cura delle Confederazioni.

Art. 13.

VARIAZIONI DEL « TERZO ELEMENTO »

In caso di variazione in aumento o in riduzione della contingenza, il « terzo elemento » sarà variato con i criteri e nelle misure di cui appresso:

a) *in caso di variazione della contingenza in aumento*:

Qualora il « terzo elemento » non sia superiore a lire 50, sarà trasferita dal terzo elemento alla contingenza una quota pari al 10 per cento di detto aumento. Se il « terzo elemento » è compreso tra le lire 50 e le lire 75, tra le lire 75 e le lire 100, e superiore alle lire 100, la predetta percentuale del 10 per cento sarà, rispettivamente, aumentata al 15 per cento, al 20 per cento e al 30 per cento.

Esempio: contingenza precedente lire 100, « terzo elemento » lire 20. Se la nuova contingenza risulterà aumentabile di lire 10, la nuova contingenza risulterà di lire 110 ed il nuovo terzo elemento di lire 19 (riduzione del 10 per cento su lire 10);

b) *in caso di variazione della contingenza in riduzione*:

Qualora il « terzo elemento » non sia superiore a lire 20 giornaliere, oltre alla riduzione della contingenza, esso sarà ridotto in una cifra pari al 20 per cento della cifra di riduzione della contingenza; qualora il « terzo elemento » sia compreso tra le lire 20 e le 40, la predetta percentuale del 20 per cento è elevata al 30 per cento; se il « terzo elemento » è superiore alle lire 40, la percentuale di riduzione del « terzo elemento » sarà pari al 40 per cento.

Esempio: contingenza precedente lire 100, terzo elemento lire 20. Se la contingenza risulterà riducibile di lire 10, la nuova contingenza sarà di lire 90 ed il nuovo terzo elemento di lire 18 (riduzione 20 per cento su lire 10).

(*Vedasi chiarimento a verbale*).

Art. 14.

DETERMINAZIONE DELLE CONTINGENZE BASI

Le contingenze basi, su cui si calcoleranno le variazioni dal 1° aprile, saranno stabilite in ciascuna provincia con riferimento ad una contingenza convenzionale tipo, ricavata dalla media dei costi di vita delle quattro province di Roma, Napoli, Macerata e Cagliari accertati al 31 dicembre 1945.

Fatta pari a lire 117,50 tale contingenza convenzionale, le contingenze basi risulteranno dal rapporto dei singoli costi di vita provinciali rispetto al predetto costo di vita medio, col massimo di lire 135 ed un minimo di lire 100.

Art. 15.

NUMERI INDICI E PERIODI DI RILEVAZIONE

I numeri indici di cui sopra saranno determinati in base alle modalità tecniche di cui al citato allegato I, prendendosi per indice pari al 100 per cento quello al 1° gennaio 1946, riferito al costo medio nel bilancio familiare — quale definito nell'allegato predetto — nel mese di dicembre 1945.

Il numero indice al 1° luglio 1946 sarà analogamente rilevato in base ai valori per il periodo 16 marzo-15 giugno 1946. Il numero indice al 1° ottobre sarà rilevato in base ai dati medi del periodo 16 giugno 1946-15 settembre 1946 e così di seguito.

Il numero indice sarà unico per l'intero ambito di ciascuna provincia e sarà calcolato a cura di una Commissione paritetica composta di due rappresentanti per ciascuna parte e presieduta da persona di riconosciuta autorità in materia statistica e secondo le norme di carattere generale stabilite nell'allegato I.

Art. 16.

APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE DELLA INDENNITA DI CONTINGENZA

Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennità di contingenza (cioè dell'importo da corrispondersi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per coefficienti convenzionalmente stabiliti di:

per i lavoratori di età superiore agli anni 20, coefficiente 2;

per le lavoratrici di età superiore agli anni 20 e per i lavoratori d'ambo i sessi di età inferiore agli anni 20, coefficiente 1,75.

Conseguentemente ad una variazione dell'1 per cento del numero indice sarà variata rispettivamente del 2 per cento e 1,75 per cento l'indennità di contingenza corrisposta ai lavoratori appartenenti ai raggruppamenti qui sopra specificati.

Le variazioni saranno calcolate sulle contingenze basi.

Art. 17.

SCATTO DELLA CONTINGENZA DAL 1° APRILE 1946

La variazione della indennità di contingenza dal 1° aprile al 30 giugno viene stabilita convenzionalmente in una percentuale di aumento del 14% sulla contingenza base fissata in ciascuna zona territoriale a termine dell'articolo 14.

Tale variazione sarà in via eccezionale applicata anche per i giorni intercorrenti tra il 1° aprile e la data di entrata in vigore del contratto (25 marzo) e non dara luogo all'assorbimento parziale dell'eventuale terzo elemento, previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 13.

(*Vedasi chiarimento a verbale*).

Art. 18.

QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI-FAMIGLIA

Tenuto conto degli inconvenienti ai quali ha dato luogo la forma attuale di corrisponzione delle quote suppletive per capi famiglia e familiari a carico nelle provincie del Nord, le parti riconoscono la necessità della loro sollecita trasformazione attraverso il vigente congegno degli assegni familiari ed in tal senso si propongono di intevenire presso i competenti organi di governo.

Le parti sono d'accordo che la nuova disciplina degli assegni familiari debba essere uniforme per tutto il territorio nazionale; nel frattempo anche per le province centro-meridionali le quote suppletive forfettarie per carichi di famiglia che siano in atto corrisposte saranno tenute distinte dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di essere sostituite dalla revisione degli assegni familiari.

(*Vedasi chiarimento a verbale*).

Art. 19.

FRAZIONABILITÀ DELLA CONTINGENZA E DEL TERZO ELEMENTO

La indennità di contingenza e l'eventuale « terzo elemento » si intendono a tutti gli effetti frazionabili ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato ad 8 ore od al maggiore orario contrattuale proprio di particolari categorie di lavoratori che effettuino lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (guardiani, custodi, autisti, ecc.).

Per ogni ora di lavoro straordinario sarà aggiunta alla paga base, maggiorata delle percentuali contrattuali, una quota oraria della indennità di contingenza e dell'eventuale terzo elemento.

Restano salve, limitatamente alla nuova contingenza, le condizioni di miglior favore nei casi in cui la contingenza o indennità sostitutive non siano attualmente frazionabili.

Le associazioni territoriali competenti prenderanno in esame la situazioni in cui la frazionabilità è applicata solo per una parte della indennità di carovita o contingenza.

Art. 20.

AUMENTO MINIMO

Agli operai che, per effetto dell'applicazione del presente contratto, non conseguano un aumento della retribuzione globale di almeno il 4 per cento della retribuzione stessa, sarà assicurata detta percentuale minima, in aggiunta alla retribuzione individuale di fatto.

Il relativo importo verrà a costituire il terzo elemento di cui all'articolo 11 o si aggiungerà a quello esistente.

L'aumento di cui al primo comma assorbe, fino alla sua concorrenza, i miglioramenti economici concessi agli operai successivamente al 1° febbraio con espressa clausola del loro assorbimento nel caso di futuri aumenti derivanti da accordi di carattere generale.

Sono esclusi dal beneficio di cui al comma primo gli operai, la cui retribuzione globale di fatto sia già superiore di almeno lire 70 per gli uomini adulti, lire 50 per le donne e lire 35 per i minori rispetto ai minimi di retribuzione complessiva (paga base e contingenza) previsti dal presente contratto.

(*Vedasi chiarimento a verbale*).

Art. 21.

COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO

a) Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, entro i limiti seguenti: le maggiori paghe basi, in cifra assoluta, già concesse individualmente, saranno mantenute integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per gli uomini, di lire 1,50 per le donne di età superiore agli anni 18 e di lire 1 per le donne di età inferiore ai 18 anni e gli uomini di età inferiore ai 16 anni. L'eccedenza sarà mantenuta per il 50 per cento dalla stessa ed il residuo ove non sia assorbito da aumento della paga base o della contingenza, verrà attribuito al terzo elemento.

b) Nella prima applicazione del presente accordo ai lavoratori a cottimo che realizzino utili di cottimo superiori ai precedenti minimi contrattuali di cottimo, dovrà essere consentito di conseguire, nei confronti degli operai lavoranti ad economia, un miglioramento pari alla differenza in cifra fra i detti maggiori utili ed il precedente minimo contrattuale di cottimo. Tuttavia tale miglioramento da concedersi in aggiunta allo utile di cottimo, non potrà in ogni caso superare la percentuale del 15 per cento delle nuove paghe basi e sempre che tale percentuale non risulti superiore all'aumento delle paghe basi.

Detto miglioramento sarà concesso, come supplemento agli utili di cottimo attuali, allorquando sia mantenuta la produzione precedente e sino a quando non saranno rivedute le tariffe di cottimo: mentre, nel caso in cui la produzione unitaria del cottimista dovesse subire una diminuzione, il sopraddetto massimo del 15 per cento sarà ridotto in misura proporzionale alla diminuita produzione.

Si intende che, se i guadagni di cottimo attuali già superano il concervo dei nuovi elementi della retribuzione, ai guadagni stessi va aggiunto il miglioramento di cui innanzi, sempre che sia intervenuto un aumento corrispondente per i lavoranti ad economia.

ESEMPI

I

vecchia paga base	% minima cottimo	utile cottimo	guadagno orario
	10%	50%	
L. 10	L. 1	L. 5	L. 10 + 5 = 15
nuova paga base	% minima cottimo	aumento	nuovo guadagno orario
	10%	15%	
L. 20	L. 2	L. 3	L. 20 + 2 + 3 + 25

II

vecchia paga base	% minima cottimo	utile cottimo	guadagno orario
	10%	200%	
L. 10	L. 1	L. 20	L. 10 + 20 = 30
nuova paga base	% minima cottimo	aumento	nuovo guadagno orario
	10%	15%	
L. 20	L. 2	L. 3	L. 30 + 3 = 33

III

vecchia paga base	% minima cottimo	utile cottimo	guadagno orario
	10%	50%	
L. 20	L. 2	L. 10	L. 20 + 10 = 30
nuova paga base	% minima cottimo	aumento	nuovo guadagno orario
L. 21	L. 2	L. 1	L. 30 + 1 = 31

IV

vecchia paga base	% minima cottimo	utile cottimo	guadagno orario
	10%	50%	
L. 20	L. 2	L. 10	L. 20 + 10 = 30
nuova paga base	% minima cottimo	aumento	nuovo guadagno orario
	10%	50%	
L. 20	L. 2	L. 10	L. 20 + 10 = 30

c) I nuovi minimi di paga sono comprensivi delle maggiorazioni del 2 per cento di cui all'articolo 10 del decreto-legge luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 384 e delle indennità di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 308.

Art. 22.

DECORRENZA E DURATA

Le norme di cui al presente titolo hanno decorrenza dal 25 marzo e resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituite dai singoli contratti nazionali di categoria.

TITOLO II. — IMPIEGATI

Art. 23.

MINIMI DI STIPENDIO

Con decorrenza dal 1° aprile 1946 saranno applicati per gli impiegati i seguenti minimi di stipendi:

CATEGORIA	1ª ZONA		2ª ZONA		3ª ZONA		4ª ZONA	
	uom.	donne	uom.	donne	uom.	donne	uom.	donne
1ª CATEGORIA.	7.500	7.500	7.050	7.050	6.675	6.675	6.450	6.450
2ª CATEGORIA:								
superiori ai 21 anni . .	6.000	5.065	5.640	4.760	5.340	4.505	5.160	4.355
inferiori ai 21 anni . .	4.735	3.965	4.450	3.725	4.215	3.525	4.070	3.410
3ª CATEGORIA:								
superiori ai 21 anni . .	4.400	3.740	4.135	3.515	3.915	3.330	3.785	3.215
fra i 19 e i 21 anni . .	3.740	3.135	3.515	2.945	3.330	2.790	3.215	2.695
fra i 17 e i 19 anni . .	3.025	2.585	2.845	2.430	2.690	2.300	2.600	2.225
inferiori ai 17 anni . .	2.475	2.090	2.325	1.965	2.205	1.860	2.130	1.795

Le disposizioni, di cui all'articolo 11 relative alla ricostituzione degli elementi della retribuzione, si applicano anche agli impiegati.

Art. 24.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate:

per il primo e secondo biennio .. 4% biennale
per i bienni dal 3° all'8° ...... 5% biennale

Le aliquote suddètte sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturata devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.

Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di età.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici già concessi, resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.

Art. 25.

ADEGUAMENTI STIPENDI

Sugli stipendi mensili di fatto degli impiegati, attualmente esistenti nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati, con decorrenza dal 1° aprile ed a prescindere dagli scarti percentuali per zona, gli aumenti di cui alla seguente

TABELLA *A*

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categ. *A*	3ª Categ. *B*
UOMINI:				
superiori a 21 anni . . .	2.200	1.800	1.800	400
da 19 a 21 anni	2.200	1.420	1.105	840
da 17 a 19 anni	2.200	1.420	895	275
inferiori a 17 anni . . .	2.200	1.420	780	225
DONNE:				
superiori a 21 anni . . .	2.200	1.520	1.105	840
da 19 a 21 anni	2.200	1.190	925	285
da 17 a 19 anni	2.200	1.190	765	235
inferiori a 17 anni . . .	2.200	1.190	620	190

Tali aumenti verranno limitati alla metà nei confronti di quegli impiegati, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1° aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti superiore alle cifre indicate nella seguente

TABELLA *B*

CATEGORIA	1ª ZONA		2ª ZONA		3ª ZONA		4ª ZONA	
	uom.	donne	uom.	donne	uom.	donne	uom.	donne
1ª CATEGORIA	11.560	11.560	10.866	10.866	10.288	10.288	9.942	9.942
2ª CATEGORIA:								
superiori a 21 anni . .	9.265	7.820	8.709	7.850	8.246	6.960	7.968	6.725
inferiori a 21 anni . .	7.310	6.120	6.871	5.752	6.506	5.447	6.287	5.263
3ª CATEGORIA:								
superiori a 21 anni . .	6.800	5.780	6.392	5.433	6.052	5.144	5.848	4.971
da 19 a 21 anni . . .	5.780	4.845	5.433	4.554	5.144	4.312	4.971	4.167
da 17 a 19 anni . . .	4.675	3.995	4.395	3.755	4.161	3.556	4.021	3.436
inferiori a 17 anni . .	3.825	3.630	3.596	3.036	3.404	2.875	3.290	3.070

Art. 26.

DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento di cui all'articolo 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937:

la metà quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i cinque anni di servizio compiuti;

i tre quarti quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superati i cinque anni ma non i 10 di servizio compiuti;

l'intero trattamento quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 10 anni di servizio compiuti.

All'impiegata, che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o puerperio, verrà corrisposto l'intero trattamento previsto dal citato articolo 24.

Art. 27.

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO

In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'articolo 8 del contratto nazionale 5 agosto 1937 disposte dalla azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile e, in linea eccezionale e a questi particolari effetti, la contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

Art. 28.

COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO

Alla situazione risultante dagli articoli 23 e 25 verranno aggiunti gli aumenti di merito attribuiti al singolo impiegato. Non si considerano aumenti individuali di merito quelli concessi ad una larga maggioranza di impiegati.

Tenuto conto delle difficoltà di identificare nella situazione individuale di ciascun impiegato la parte attinente al merito, nella prima sistemazione stipendiale realizzata dal presente accordo, si conviene che l'ammontare da attribuire a tale titolo non debba superare le cifre della seguente tabella:

CATEGORIA	1ª Zona		2ª Zona		3ª Zona		4ª Zona	
	uom.	donne	uom.	donne	uom.	donne	uom.	donne
1ª Categoria	1.200	1.200	1.130	1.130	1.070	1.070	1.030	1.030
2ª Categoria:								
superiori a 21 anni . .	900	760	845	710	800	675	775	655
inferiori a 21 anni . .	710	595	605	560	630	530	610	510
3ª Categoria:								
superiori a 21 anni . .	600	510	565	480	535	455	515	440
da 19 a 21 anni . . .	510	430	480	405	455	395	440	370
da 17 a 19 anni . . .	415	355	390	335	370	315	355	305
inferiori a 17 anni . .	340	285	320	270	305	255	292	245

L'eccedenza del trattamento individuale rispetto alle cifre della tabella sopra riportata viene attribuita per il 50 per cento al presumibile merito e per il restante 50 per cento per anzianità; tuttavia la quota, da attribuirsi ad anzianità, non può ridurre al di sotto della metà l'importo degli aumenti di anzianità da attribuirsi in forza dell'articolo 24 del presente accordo; il residuo, ove non sia assorbito dagli aumenti del nuovo minimo di stipendio o della nuova contingenza, verrà attribuito al terzo elemento.

Art. 29.

COORDINAMENTO DEGLI AUMENTI CON LA SITUAZIONE PREESISTENTE

Gli aumenti previsti dall'articolo 25 assorbiranno, sino a concorrenza dei loro importi, i miglioramenti economici già corrisposti dalle aziende a titolo di anticipo o di acconto in vista della presente sistemazione di adeguamento retributivo. Qualora siano stati corrisposti miglioramenti a carattere collettivo, anche a titolo diverso da quello predetto, successivamente al 1° febbraio 1946, che abbiano portato gli emolumenti (esclusa la nuova contingenza) a livelli non inferiori alla somma dei minimi di cui all'articolo 23 e degli aumenti di cui all'articolo 25, gli aumenti stessi saranno ridotti alla metà.

Art. 30.

DEFINIZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE DELLA TERZA CATEGORIA GRUPPO B

Appartengono al gruppo *B* della terza categoria gli impiegati di ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.

A titolo di esempio si indicano come appartenenti a questo gruppo i seguenti impiegati:

1) dattilografo; 2) archivista; 3) scritturale; 4) schedarista; 5) comptometrista; 6) lucidista; 7) pantografista di sala da disegno.

Eventuali controversie che potessero sorgere in sede d'applicazione del presente articolo saranno risolte di comune accordo dalle associazioni territoriali competenti.

Titolo III. — CATEGORIE SPECIALI

Art. 31.

CRITERI DI APPARTENENZA E TRATTAMENTO NORMATIVO

Ai lavoratori che appartengano alle categorie specificate nel comma seguente (detti anche « equiparati ») si conviene di applicare il trattamento previsto dal regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, sul rapporto d'impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. L'anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorrerà dal giorno dell'assunzione e, per i lavoratori in servizio, dal 1° aprile 1946.

Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:

a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;

b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;

c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.

Art. 32.

RETRIBUZIONE

I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonchè coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo precedente e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.

In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: il capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di riscaldo, il capo sorvegliante di miniere, l'assistente tessile, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il sorvegliante di miniera, il capo usciere, il capo fattorino, ecc.

I minimi di retribuzione, derivanti dalla assegnazione alle due categorie predette risultano dalla seguente tabella:

CATEGORIA	1ª Zona		2ª Zona		3ª Zona		4ª Zona	
	uom.	donne	uom.	donne	uom.	donne	uom.	donne
1ª Categoria:								
superiori a 21 anni . .	6.000	5.065	5.640	4 760	5.340	4.505	5.160	4.355
inferiori a 21 anni . .	4.735	3.965	4.450	3.725	4.215	3.525	4.070	3.410
2ª Categoria:								
superiori a 21 anni . .	4.400	3.740	4.135	3.515	3.915	3.330	3 785	3.215
da 19 a 21 anni . . .	3.740	3.135	3.515	2.945	3.330	2.790	3.215	2.695
da 17 a 19 anni	3.025	2.585	2.835	2.430	2.690	2.300	2.600	2 225
inferiori a 17 anni . .	2.475	2.090	2.325	1.965	2.205	1.860	2.130	1.795

Le disposizioni, di cui all'articolo 11 e relative alla ricostituzione degli elementi della retribuzione, si applicano anche ai lavoratori considerati nel presente titolo.

Art. 33.

CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FATTO PREESISTENTI ED INAPPLICABILITÀ DEGLI USI

Quanto precede non modifica naturalmente il trattamento in atto agli effetti fiscali previdenziali ed assicurativi.

Ferma restando la non applicabilità degli usi di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, restano in vigore le condizioni individuali complessive, economiche e normative, di miglior favore anche acquisite in base ai vigenti accordi sindacali, ivi compresa la eventuale attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata eventualmente riconosciuta.

Art. 34.

DISPOSIZIONI VARIE ED INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Le disposizioni, di cui agli articoli 24, 26, 27, 28 e 29 del titolo precedente si applicano anche nei confronti del personale cui si riferisce il presente titolo, salvo che per l'indennità in caso di dimissioni, che verrà corrisposta nelle percentuali di cui all'articolo 26 riferite alla misura di cui al primo comma dell'articolo 31.

Art. 35.

ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI

Sulla retribuzione di fatto dei lavoratori di cui si tratta, attualmente esistente nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati con decorrenza dal 1° aprile 1946 gli aumenti indicati, a prescindere dagli scarti percentuali per zona, nella seguente

TABELLA *A*

	1ª Zona	2ª Zona
Uomini:		
superiori al 21 anni	1.800	1.300
da 19 a 21 anni	1.420	1.105
da 17 a 19 anni	1.420	895
inferiori a 17 anni	1.420	730
Donne:		
superiori al 21 anni	1.520	1.105
da 19 a 21 anni	1.190	925
da 17 a 19 anni	1.190	765
inferiori a 17 anni	1.190	620

Tali aumenti verranno limitati alla metà nei confronti di quei lavoratori, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1° aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti inferiore alle cifre indicate nella seguente

TABELLA *B*

CATEGORIA	1ª Zona		2ª Zona		3ª Zona		4ª Zona	
	uom.	donne	uom.	donne	uom.	donne	uom.	donne
1ª Categoria								
superiori a 21 anni . .	9 265	7.820	8.709	7.300	8.246	6 960	7 968	6.725
inferiori a 21 anni . .	7.310	6.120	6.871	5.752	6.506	5.447	6.287	5.263
2ª Categoria								
superiori a 21 anni . .	6.800	5.780	6.392	5.433	6.052	5.144	5 848	4.971
da 19 a 21 anni. . . .	5 780	4.845	5.433	4.554	5.144	4 312	4.971	4.167
da 17 a 19 anni. . . .	4.675	3.995	4 395	3 755	4 161	3.556	4 021	3.436
inferiori a 17 anni . .	3.825	3.830	3.596	3.036	3.404	2.875	3.290	3.070

Art. 36.

DURATA

Il trattamento contemplato nel presente titolo resterà in vigore sino a che le associazioni nazionali provvederanno a stipulare i contratti collettivi di categoria.

TITOLO IV. — DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37.

NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI

Le organizzazioni interessate alle presenti trattative convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le due organizzazioni sindacali centrali o periferiche degli industriali e dei lavoratori.

Esse si impegnano ad assicurare con i mezzi a loro disposizione la più scrupolosa osservanza delle norme concordate da parte dei rispettivi associati, allo scopo di evitare tentativi di deviazione o modificazione rispetto alle norme stesse fuori dei casi previsti dall'accordo, e cioè nel comune intento di assicurarne la pacifica applicazione fino alla stipulazione dei contratti nazionali di categoria.

Art. 38.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente concordato non si applica nè alle aziende di trasporto che rientrano nella sfera di applicazione dell'accordo 27 aprile 1946 di perequazione delle retribuzioni degli autoferrotranvieri ed internavigatori dell'Italia centro-meridionale ed insulare, nè alle aziende dell'industria saccarifera, nè agli esercenti i servizi pubblici dell'elettricità, del gas, delle telecomunicazioni e degli acquedotti.

Le imprese edili che abbiano contratti con enti pubblici, nei quali non sia prevista la clausola per la revisione dei prezzi o nei quali tale clausola non sia riconosciuta operativa, daranno applicazione al presente accordo non appena saranno prorogati la legge 9 luglio 1940, n. 1137 e il decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192.

Art. 39.

INCASELLAMENTO, CONTINGENZA E TERZO ELEMENTO

Le norme relative all'incasellamento per zone territoriali ed alla disciplina dell'indennità di contingenza e del terzo elemento, previste nel Titolo I dell'accordo, sono applicabili anche alle categorie di lavoratori considerate negli altri due Titoli.

Art. 40.

CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti concordano che col presente accordo non hanno inteso di modificare le condizioni individuali complessive di miglior favore.

Art. 41.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Le aziende che abbiano dato applicazione agli accordi del 6 dicembre 1945 e del 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale non sono tenute all'applicazione del presente accordo.

Le organizzazioni locali competenti esamineranno, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente accordo, la situazione al fine di stabilire se dette aziende debbano attenersi alle norme di esso o continuare ad applicare integralmente quelle degli accordi predetti ispirandosi al criterio, per quanto riguarda la contingenza, di far riferimento alle misure risultanti per le zone territoriali in cui l'azienda esplica la sua attività.

CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE

CHIARIMENTI A VERBALE

TITOLO I. — OPERAI

Art. 1.

INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI

Ove condizioni particolari rendano difficile per l'industria, in relazione alla situazione salariale provinciale, l'applicazione della norma di cui all'articolo 1 (scarto per le località della provincia), le organizzazioni territoriali si incontreranno per rimuovere le difficoltà.

Art. 2.

INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI MINIMI DI PAGA PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEL GRUPPO ZERO

I minimi di paga base da concordarsi per le categorie incasellate nel gruppo zero nelle provinee centro-meridionali non dovranno risultare superiori a quelli concordati per le corrispondenti categorie del Nord.

Incasellamento categorie gomma, conduttori elettrici e concia

Si dà atto che la competente Federazione dei Lavoratori ha richiesto un diverso incasellamento per le categorie della gomme e conduttori elettrici nonchè della concia e che, in proposito, sono in corso trattative tra le associazioni nazionali interessate.

Art. 6.

APPRENDISTI

Le parti riconoscono concordemente che il primo comma dell'articolo 6 debba essere applicato nel senso che l'apprendista — il quale, trovandosi nelle condizioni richieste, domandi di essere ammesso alla prova del capolavoro — abbia diritto di compierla.

Per il secondo comma resta chiarito che, qualora il datore di lavoro non si avvalga della facoltà di sottoporre l'apprendista alla prova del capolavoro, il periodo di apprendistato si considera terminato a tutti gli effetti.

L'apprendista, che non abbia superato il capolavore e che venga adibito prevalentemente a mansioni di manovale specializzato, ha, in ogni caso, diritto al minimo contrattuale di tale categoria.

Art. 7.

LAVORI DISCONTINUI

Opportune norme di adattamento potranno essere concordate tra le associazioni territoriali competenti per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia, che prestano la loro opera anche nei periodi di viva stagione per le lavorazioni a carattere stagionale.

Per tali lavoratori, in via di massima, vale il principio che i maggiori orari effettuati durante la viva stagione compensano i minori orari effettuati durante il periodo della morta stagione e ciò secondo le consuetudini in vigore.

Le norme di cui all'articolo 7 non modificano le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.

Art. 8.

COTTIMO

Si chiarisce che l'ultimo comma dell'articolo 8 non trova applicazione nei casi in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale, salvo migliori condizioni aziendali eventualmente in atto.

Art. 11.

RICOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Le parti si dànno atto che, per la identificazione delle indennità del penultimo comma dell'articolo 11, non deve farsi riferimento tanto alla denominazione delle corresponsioni quanto alla intrinseca natura di esse ed alle circostanze che ne hanno determinato la concessione.

Art. 13.

VARIAZIONI DEL « TERZO ELEMENTO »

Per le variazioni del terzo elemento vale quanto sarà stabilito più appresso in merito al contenuto dell'articolo 20 circa la necessità di adeguati temperamenti, per evitare che si determinino, in dipendenza dell'applicazione delle norme dell'articolo 13, inversioni nella situazione retributiva assoluta dei lavoratori interessati.

Art. 17.

VARIAZIONI DI CONTINGENZA AL 1° APRILE

L'applicazione di una percentuale unica del 14 per cento di aumento convenzionale dal 1° aprile non infirma le norme relative all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 15 per le successive normali revisioni.

Art. 18.

QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI-FAMIGLIA

La rappresentanza industriale si impegna a non fare opposizione all'indispensabile aumento dei contributi per la gestione assegni familiari (che è stato previsto intorno al 7-8 per cento delle retribuzioni in atto) ed alla applicazione delle nuove misure degli assegni dal 1° aprile 1946, con gli accorgimenti necessari per i relativi contributi.

Art. 20.

AUMENTO MINIMO

Le parti sono d'accordo che, in tutti i casi in cui le variazioni della retribuzione siano in funzione di particolari classi o scaglioni della retribuzione stessa, saranno adottati i temperamenti opportuni per evitare che si determinino inversioni nella situazione retributiva dei lavoratori interessati.

Ad esempio: per effetto del massimale oltre il quale non opera l'aumento del 4 per cento (art. 20) un lavoratore che abbia un terzo elemento di oltre lire 70 non può avere una retribuzione globale complessiva inferiore a quella che viene a conseguire altro lavoratore della stessa categoria che abbia un terzo elemento di lire 69,95.

Ove condizioni particolari rendano difficile per l'industria, in relazione alla situazione salariale provinciale, l'applicazione dell'aumento di cui al primo comma dell'articolo 20, le organizzazioni territoriali si incontreranno per rimuovere le difficoltà.

TITOLO II. — IMPIEGATI

Art. 24.

AUMENTI DI ANZIANITÀ

L'anzianità maturata dal 1° gennaio 1937 alla data di applicazione del presente accordo sarà computata indipendentemente dai cambiamenti di categoria verificatisi in detto periodo.

Art. 25.

AUMENTI DI STIPENDIO

Le parti convengono che gli impiegati aventi alla data di entrata in vigore del presente accordo retribuzione superiore ai limiti di cui alla tabella *B* dell'articolo 25, debbono conseguire un aumento che li porti ad una retribuzione non inferiore a quella conseguita, per effetto dell'aumento, dall'impiegato avente retribuzione immediatamente inferiore al limite predetto.

TITOLO III. — CATEGORIE SPECIALI

Art. 35.

AUMENTI DI RETRIBUZIONE

Il chiarimento di cui all'articolo 25 del Titolo II si applica anche per gli aumenti relativi alle categorie disciplinate dal Titolo III.

DICHIARAZIONE A VERBALE

a) *Rapporti di lavoro risoluti prima della sottoscrizione dell'accordo.*

Le Confederazioni contraenti, nel dare efficacia retroattiva al presente accordo, non hanno inteso di far rientrare nella sfera di applicazione di esso quei lavoratori il cui rapporto risulti risolto prima della data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salva diversa pattuizione tra le parti interessate.

b) *Temperamenti sulla retroattività.*

Qualora la norma relativa alla retroattività determini ripercussioni gravi nella situazione di determinate categorie od aziende, le Organizzazioni territoriali competenti si incontreranno per adottare opportuni provvedimenti di forfetizzazione o ratizzazione.

c) *Tutela delle industrie esportatrici.*

Per le industrie la cui attività è strettamente legata alla possibilità di esportazione le parti svolgeranno ogni possibile azione presso gli organi competenti per promuovere urgenti provvedimenti al fine di non compromettere la sopravvivenza delle industrie stesse, a seguito della situazione dei costi derivanti dall'applicazione del presente accordo.

d) *Applicazione dell'accordo nelle provincie della Sicilia.*

Le Confederazioni contraenti si danno atto che l'applicazione del presente concordato nelle provincie della Sicilia avrà luogo in base alle norme che costituiscono oggetto di separato accordo.

e) *Applicazione dell'accordo per gli addetti alla industria conserviera.*

Per quanto concerne gli addetti all'industria conserviera l'applicazione del presente accordo è subordinata all'esito delle trattative in corso tra le associazioni nazionali competenti o, in difetto, alle intese che interverranno tra le associazioni locali.

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA (12 maggio 1945).

(Omissis).

In relazione alla richiesta presentata dalla Organizzazione dei lavoratori dell'Industria Chimica, circa la classificazione della categoria a rettifica dell'accordo di perequazione salariale Alta Italia 6 dicembre 1945 (art. 2) ed a valere per l'accordo di perequazione salariale per il Centro-Sud, si conviene quanto appresso:

1) I minimi salariali per i lavoratori dell'Industria Chimica rimangono regolati dalla seguente tabella (Gruppo II) con applicazione alla prima zona territoriale e con gli scarti previsti per le altre zone:

Operai specializzati	L.	20,50
Operai qualificati	»	18,90
Manovali specializzati (op. com.)	»	17,90
Manovali comuni	»	16,50

2) Il presente accordo avrà valore, per le provincie del Nord, dal giorno 6 maggio corr.

3) E' in facoltà delle aziende di concedere l'eventuale recupero, a tariffa normale, delle ore di sospensione del lavoro verificatesi in relazione alla presente trattativa.

ALLEGATO III

ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE INDUSTRIE TESSILI (12 maggio 1946)

(Omissis).

Si è addivenuti alla stipulazione del presente accordo in base al quale, senza alcun pregiudizio della definitiva sistemazione che le singole categorie industriali si daranno attraverso i contratti nazionali, le industrie comprese in detto Gruppo *T* vengono divise nei seguenti raggruppamenti:

A) 1) Lana: tessimento dei nastri di seta per cappello da uomo; tintoria, stamperia, apparecchiatura e finissaggio della seta per conto terzi;

2) Tutte le categorie non contenute nei raggruppamenti 1° e 3° coi minimi tabellari di cui al punto *B*;

3) Juta: trecce e stringhe, coi minimi tabellari della tabella *T* dell'accordo 6 dicembre 1945.

Per quanto concerne il settore industriale laniero, avendo la F.I.O.T. prospettata una situazione di disagio determinatasi fra le maestranze per i dislivelli salariali di fatto verificatisi in alcune zone, la rappresentanza industriale laniera riconosce la necessità di procedere ad approfondite indagini, per accertare con esattezza gli estremi di tale situazione, e conviene di incontrarsi con la F.I.O.T. stessa a Milano entro il 22 maggio corrente allo scopo di completare, per la parte che la concerne, il presente accordo inserendo il settore nel

1° raggruppamento della tabella *T* e fissando i relativi minimi salariali che avranno comunque vigore con la stessa decorrenza del presente accordo.

Sempre con riferimento al 1° raggruppamento si conviene che la misura dei minimi di paga di ciascuna delle altre categorie di industria sarà distintamente determinata dalle rispettive organizzazioni industriali di categoria;

B) Con riferimento al secondo raggruppamento si conviene che, non potendosi far più analitica valutazione delle particolarità di ciascuna delle categorie di industrie, le stesse abbiano a prospettare le loro richieste in sede di stipulazione di contratto nazionale, fermo restando nel frattempo le situazioni di fatto acquisite.

I nuovi minimi tabellari orari del secondo raggruppamento sono i seguenti:

Specializzati e uomini ausiliari specializzati	L.	19,65	12,55
Ausiliari qualificati	»	18,50	—
Operai qualificati di 1ª categoria	»	17,50	12 —
Operai qualificati di 2ª categoria (sopra i 16 anni)	»	16.90	11.45
Operai comuni sopra i 18 anni	»	16,35	10,30
Manovali comuni sopra i 18 anni	»	15,30	10,30
Operai qualificati al di sotto dei 16 anni	»	—	9,25
Operai comuni dai 16 ai 18 anni	»	12,55	10,10
Operai comuni al di sotto dei 16 anni	»	9,80	8.70
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	11.45	9,80
Manovali comuni al di sotto dei 16 anni	»	9,55	8,45
Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado generale oppure di 3° grado particolare, nonchè conduttori di più generatori a vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado	»	22 —	—
Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare	»	21 —	—

C) Colla sistemazione raggiunta si dichiarano superate e risolte le riserve contenute negli accordi provvisori stipulati per la corresponsione di acconti alle maestranze di alcuni settori o di alcune zone tessili per la parte concernente il riferimento alla pervista stipulazione di accordi nazionali.

Per tutto quanto non contemplato dal presente accordo e non in contrasto col medesimo viene riconfermato il concordato 6 dicembre 1945 colle eventuali successive modifiche che venissero stabilite dalle Confederazioni contraenti;

D) Circa le condizioni di applicazione dell'art. 20, comma secondo e terzo, per il coordinamento con le condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, si chiarisce che laddove, in dipendenza delle stesse condizioni, abbia già avuto luogo un assorbimento, i predetti comma non avranno più alcun effetto operativo;

E) Il presente accordo decorre a partire dal 1° periodo di paga che avrà inizio successivamente alla data della sua stipulazione e rimarrà tassativamente in vigore per le rispettive categorie di lavoratori fino a quando non sarà sostituito dai singoli contratti nazionali di categoria;

F) Per le questioni non risolute nel presente accordo le parti contraenti convengono di incontrarsi a Milano entro 15 giorni dalla data odierna.

ALLEGATO IV

ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE CATEGORIE DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE (11 maggio 1946).

(*Omissis*).

In adempimento dell'incarico ricevuto dalle rispettive Confederazioni, hanno concordato come segue l'incasellamento delle miniere e delle cave dei gruppi merceologici previsti dall'accordo di perequazione salariale per l'Italia centrale, meridionale e insulare, in corso di definizione fra le due Confederazioni:

1) sono incasellate nel gruppo *A*) *per l'interno* e nel gruppo *B*) *per l'esterno* le miniere nazionali di pirite, zolfo, piombo e zinco, mercurio, bauxite, nonchè quelle dei combustibili solidi dell'Italia centrale e della Sardegna, di salgemma dell'Italia continentale, le saline marittime del Continente e della Sardegna;

2) sono incasellate nel gruppo *C*) le miniere di ferro, ferro-manganese, manganese, rame, stagno, antimonio, combustibili solidi dell'Italia meridionale e della Sicilia, saline marittime della Sicilia, argille, caolini, terre da sbianca, bentonite, rocce asfaltiche e bitumimese, materiali di cava (escluse le cave di marmo, granito e altre pietre da costruzione).

Sono pure incasellate nel gruppo *C*) tutte le miniere improduttive;

3) entro il mese di settembre p. v. le Associazioni stipulanti si incontreranno per riesaminare l'incasellamento delle miniere elencate nel gruppo *C*), tenuto conto dell'andamento delle varie industrie e delle condizioni salariali dei lavoratori;

4) per le miniere di zolfo della Sicilia rimarranno fermi i salari in corso fino al 30 giugno p. v. e ciò in esecuzione di una intesa vigente, nonostante l'incasellamento del gruppo *A*), *B*). Entro la stessa data gli industriali ed i lavoratori della Sicilia s'incontreranno per riesaminare il trattamento salariale, tenute presenti le condizioni salariali del gruppo *A*), *B*) e le particolari condizioni dell'industria.

ALLEGATO V

ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Mobili, infissi e avvolgibili, tappezzieri, bigliardi e pianoforti, carpenteria navale, carri e carrozze, botti e fusti dogati, articoli sportivi, tranciati e compensati, pipe, aste-dorate	Gruppo *A*
Sediame curvato, comune e di serie, lavorazioni del sughero, torneria, articoli da disegno, segherie (produzione di tavolame e squadrati e trucioli), articoli sanitari	

igienici e ghiacciaie di serie, lavorazione del giunco, pavimenti di legno (esclusa la posa in opera), forme calzature, tacchi, cambrioni .... Gruppo *B*

Cestai e rivestimenti damigiane e fiaschi, zoccolame e fondi per calzature, imballaggi comuni .... Gruppo *C*

ALLEGATO VI

ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELL'INDUSTRIA DELLA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

(14 maggio 1946)

(Omissis).

Si è presa in esame la questione riguardante l'incasellamento dell'industria della carta dell'Italia centro-meridionale, convenendosi di mantenerla nel gruppo *C*) come fatto per l'industria della carta nell'Alta Italia.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale classificazione non costituisce precedente per le eventuali discussioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per la parte economica generale e per ogni regolamentazione si è convenuto di uniformarsi strettamente a quanto sarà stabilito dagli accordi confederali tuttora in discussione, mentre le Tabelle delle paghe orarie saranno le seguenti:

	1ª ZONA	2ª ZONA	3ª ZONA	4ª ZONA
Operai specializzati	20,50	19,30	18,30	17,65
Operai qualificati	18,20	17,15	16,50	15,70
Manovali specializzati	17,10	16,10	15,25	14,70
Manovali comuni	15,70	14,75	14,00	14,00

Visti il contratto e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151251) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 250